

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

NDICE

CAPO I - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE DI LAVORI	3
ART. I.1: OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. I.2: AMMONTARE DELL'APPALTO	3
A) Importo relativo all'esecuzione delle lavorazioni	4
B) Oneri per la sicurezza	5
ART. I.3: DESIGNAZIONE DELLE OPERE A CORPO	5
ART. I.4: OPERE IN ECONOMIA	5
CAPO II - DISCIPLINA DEL CONTRATTO.....	6
ART. II.1: RICHIAMO ALLE LEGGI SUI LAVORI PUBBLICI	6
ART. II.2: DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	6
ART. II.3: AGGIUDICAZIONE, APPROVAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO	6
ART. II.4: CASI DI SCIoglimento DEL CONTRATTO DISPOSTI DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	7
1. Risoluzione del contratto per reati accertati	7
2. Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo	7
3. Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti	7
4. Recesso dal contratto e valutazione del decimo.....	7
ART. II.5: MORTE E FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	8
ART. II.6: DOMICILIO DELL'APPALTATORE	8
ART. II.7: INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE E SOTTOSCRIVERE GLI ATTI RELATIVI AL CONTRATTO	8
ART. II.8: RESPONSABILITA' TECNICA DELL'APPALTATORE - RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE - DIRETTORE TECNICO E DIRETTORE DI CANTIERE	8
ART. II.9: ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	9
ART. II.10: PRESCRIZIONI ANTINFORTUNISTICHE E ANTIMAFIA - PIANO DELLE MISURE PER LA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI	10
ART. II.11: TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI	10
ART. II.12: PRESCRIZIONI GENERALI PER L'ORGANIZZAZIONE NEL CANTIERE E L'ESECUZIONE DELLE OPERE	11
1. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	11
2. Orario e organizzazione del lavoro	12
3. Accettazione, qualità ed impiego dei materiali	12
ART. II.13: PERIODO DI GARANZIA E GRATUITA MANUTENZIONE - DIFETTI DI COSTRUZIONE	13
ART. II.14: RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE IN CANTIERE; DIREZIONE DEI LAVORI - COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI; ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI E DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	13
CAPO III - ESECUZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI.....	14
ART. III.1: GARANZIE	14
A) Norme generali	14
B) Cauzione provvisoria	14
C) Cauzione definitiva	14
D) Assicurazioni.....	15
D) Fideiussioni.....	15
ART. III.2: SUBAPPALTO	15
ART. III.3: VARIAZIONI AI LAVORI APPALTATI.....	16
ART. III.4: DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO	17
ART. III.5: DANNI	17
ART. III.6: PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI E DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE	18
CAPO IV - ESECUZIONE DEI LAVORI - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI.....	18
ART. IV.1: ANDAMENTO DEI LAVORI.....	18
ART. IV.2: PROGRAMMA E PIANO DI ESECUZIONE DEI LAVORI	18
ART. IV.3: CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI.....	19
A) Termine per la consegna.....	19
B) Processo verbale di consegna	19
C) Differenze riscontrate all'atto della consegna.....	20

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

D) Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro	20
ART. IV.4: TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE	20
1. Tempo utile per l'ultimazione dei lavori	20
2. Sospensioni e ripresa dei lavori	20
3. Sospensioni illegittime	21
4. Proroghe	21
ART. IV.5: PENALE IN CASO DI RITARDO	21
ART. IV.6: ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORI	22
1. Ultimazione dei lavori	22
2. Conto finale	22
3. Avviso ai creditori	22

CAPO V - ESECUZIONE DEI LAVORI - NORME PER LA CONTABILITÀ DEI LAVORI.....22

ART. V.1: DOCUMENTI CONTABILI E PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA'	22
ART. V.2: NORME PER LA VALUTAZIONE E LA MISURA DEI LAVORI	22
OPERE A CORPO	23
OPERE A MISURA	23
OPERE IN ECONOMIA	23
ART. V.3 : ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO	23
1. Anticipazione	23
2. Pagamenti in acconto	23
3. Termini per il pagamento degli acconti e del saldo	24
4. Ritardato pagamento	24
5. Interessi per il ritardato pagamento	24
6. Ufficio dove saranno effettuati i pagamenti	24
ART. V.4: VALUTAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	24
ART. V.5: CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO	24
ART. V.6: REVISIONE DEI PREZZI	25

CAPO VI - ESECUZIONE DEI LAVORI - NORME PER IL COLLAUDO DEI LAVORI25

ART. VI.1: COLLAUDO DEI LAVORI	25
15) Svincolo della cauzione	25
16) Estinzione delle garanzie fideiussorie	26

CAPO VII - ESECUZIONE DEI LAVORI - NORME PER LA DEFINIZIONE DELLE RISERVE DEI CONTENZIOSI E DELLE CONTROVERSIE.....26

ART. VII.1: RISERVE	26
ART. VII.2: DEFINIZIONE DEI CONTENZIOSI E DELLE CONTROVERSIE – ACCORDO BONARIO – ARBITRATO	26
1. Accordo bonario	26
2. Definizione delle riserve al termine dei lavori	26
3. Definizione delle controversie	27
4. Tempo del giudizio	27

CAPO VIII – QUALITA', PROVENIENZA E PROVE DEI MATERIALI, MODALITA' DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO27

ART. VIII.1: QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI	27
ART. VIII.2: PROVE DEI MATERIALI	27
ART. VIII.3: MOVIMENTI DI MATERIE PER FORMAZIONE DEL CORPO STRADALE	27
ART. VIII.4: RILEVATI, REINTERRI E RIEMPIMENTI DI PIETRE	28
ART. VIII.5: SCAVI DI FONDAZIONE	28
ART. VIII.6: PRECAUZIONE PER L'USO DELLE MINE	28
ART. VIII.7: MALTE E CONGLOMERATI	28
ART. VIII.8: MURATURE DI PIETRE E MALTA	28
ART. VIII.9: SEMINAGIONI E PIANTAGIONI	29
ART. VIII.10: LAVORI IN FERRO	29
ART. VIII.11: POSA IN OPERA DI TUBAZIONI	29
ART. VIII.12: SOTTOFONDI	29
ART. VIII.13: MURATURA DI PIETRE E MALTA	30
ART. VIII.14: LAVORI IN LEGNAME	30
ART. VIII.15: OPERE IN C.A. ED IN C.A.P.	30
ART. VIII.16: DEMOLIZIONI	30

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. VIII.17: COSTRUZIONE CUNETTE IN GETTO DI CALCESTRUZZO	31
ART. VIII.18: MASSICCIA DI PIETRISCO	31
ART. VIII.19: CILINDRATURA DELLE MASSICCIE	31
ART. VIII.20: PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATI BITUMINOSI – GENERALITA'	31
ART. VIII.21: CONGLOMERATI SEMIAPERTI	31
ART. VIII.22: TEMPERATURA DELLA SUPERFICIE DA PAVIMENTARE	32
ART. VIII.23: PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DA PAVIMENTARE	32
ART. VIII.24: OPERAZIONI DI STESA E FINITURA DEI CONGLOMERATI	32
ART. VIII.25: NORME PER LA MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI DI RISAGOMATURA	33
ART. VIII.26: PRESCRIZIONI VARIE PER LE PAVIMENTAZIONI	34
ART. VIII.27: STESA DEL SOLO TAPPETO D'USURA	34
ART. VIII.28: CONSEGNA DEI LAVORI DI BITUMATURA	34
ART. VIII.29 PAVIMENTAZIONI CON MATERIALI PORFIRICI	34
ART. VIII.30 COLLOCAMENTO IN OPERA DI APPARECCHIATURE O MANUFATTI	35
ART. VIII.31 LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEL CAPITOLATO SPECIALE	35

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO I - Descrizione dell'intervento e designazione delle diverse categorie di lavori

ART. I.1: OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto la costruzione di un marciapiede lungo la strada regionale n. 45 in località Tilly, come meglio specificato nei seguenti documenti progettuali:

- 1) Elaborati grafici, Tav. 1; (Corografia a curve di livello, Estratto di mappa e P.R.G.C.)
- 2) Elaborati grafici, Tav. 2; (Planimetria con punti di rilievo e curve di livello)
- 3) Elaborati grafici, Tav. 3; (Planimetria di rilievo con segnalazione delle interferenze)
- 4) Elaborati grafici, Tav. 4; (Planimetria di progetto con sezioni e profili)
- 5) Elaborati grafici, Tav. 5; (Pianta situazione di progetto)
- 6) Elaborati grafici, Tav. 6; (Profili longitudinali)
- 7) Elaborati grafici, Tav. 7a; (Sezioni trasversali da 01 a 05)
- 8) Elaborati grafici, Tav. 7b; (Sezioni trasversali da 06 a 10)
- 9) Elaborati grafici, Tav. 7c; (Sezioni trasversali da 11 a 15)
- 10) Elaborati grafici, Tav. 8; (Particolari costruttivi (part. A tratto da sez. 01 a 03))
- 11) Elaborati grafici, Tav. 9; (Particolari costruttivi da tratto 03 a 15)
- 12) Elaborati grafici, Tav. 10; (Particolare sottopasso prospetti e sezioni)
- 13) Elaborati grafici, Tav. 11; (Particolari arredo urbano)
- 14) Elaborati grafici, Tav. 12; (Planimetria delle superfici occupate)
- 15) Relazione tecnica;
- 16) Documentazione fotografica;
- 17) Computo metrico estimativo;
- 18) Stima opere a misura;
- 19) Stima opere a corpo;
- 20) Elenco prezzi;
- 21) Capitolato speciale d'appalto.

L'area di intervento rappresentata e definita nei disegni progettuali è ubicata nel Comune di: Challand Saint Anselme e più precisamente in località Tilly.

ART. I.2: AMMONTARE DELL'APPALTO

L'ammontare a base d'asta dell'appalto è costituito dall'importo relativo all'esecuzione delle lavorazioni, soggetto al ribasso d'asta, aumentato dell'importo relativo agli oneri per l'attuazione delle misure per la sicurezza, quest'ultimo non soggetto a ribasso d'asta.

L'importo relativo all'esecuzione delle lavorazioni, diminuito del ribasso percentuale dell'offerta giudicata vincitrice applicato convenzionalmente anche all'intera quota di lavori da eseguire in economia, aumentato degli oneri relativi all'attuazione delle misure per la sicurezza costituisce l'importo a base del contratto d'appalto. Salve le eccezioni previste dal presente capitolato, si intendono comprese nel valore contrattuale, convenuto in sede di aggiudicazione, anche tutte le prestazioni accessorie occorrenti per la realizzazione dei lavori a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle specifiche prestazioni contrattuali. A tal fine si intendono per prestazioni accessorie, con carattere esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività: la formazione ed il mantenimento di cantieri idonei alla realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto; il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; le attrezzature, le opere di

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

accesso e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; i rilievi, i tracciati, le verifiche, le esplorazioni, i capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui riceve in consegna i lavori fino al completamento, con esito positivo, delle operazioni di collaudo; gli alloggi degli operai; gli oneri dovuti per il passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali, salvo diversamente specificato nel presente capitolato; la custodia e la buona conservazione delle opere fino al completamento delle operazioni di collaudo ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ogni altra attività richiesta dal capitolato d'appalto. Il valore contrattuale convenuto in sede di aggiudicazione comprende altresì l'onere dell'appaltatore di mantenere in buono stato di servizio le attrezzature ed i mezzi d'opera, le infrastrutture provvisorie e quant'altro occorra per l'esecuzione dei lavori contrattualmente previsti nonché dei lavori oggetto delle varianti ai sensi dell'art. 32 della l.r. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni.

A) Importo relativo all'esecuzione delle lavorazioni

Nel presente appalto sono comprese opere da compensarsi in forma mista, a corpo ed a misura (ai sensi dell'art. 329 della legge 20 marzo 1865, n. 2248) e in economia, così come stabilito dall'art. 15 comma 4 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

L'importo complessivo dell'appalto, comprensivo degli oneri per l'attuazione delle misure per la sicurezza, ammonta presuntivamente a Euro 210.156,57 (Duecentodiecimilacentocinquantaseivirgolacinquantasettecentesimi), suddivisi per categorie di lavoro in:

OPERE A CORPO

CAT.	DESCRIZIONE E CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO Euro
OG3	Strade, autostrade, ponti, e relative opere complementari	28.338,12

Ripartite come segue:

Descrizione	Importo opere (in euro)	Di cui per manodopera non soggetta a ribasso (in euro)	Di cui per oneri sicurezza non soggetti a ribasso (in euro)	Di cui per lavorazioni (in euro)
Opera a corpo	28.338,12	-	611,53	27.726,59

OPERE A MISURA

CAT.	DESCRIZIONE E CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO Euro
OG3	Strade, autostrade, ponti, e relative opere complementari	172.034,11

Ripartite come segue:

Descrizione	Importo opere (in euro)	Di cui per manodopera non soggetta a ribasso (in euro)	Di cui per oneri sicurezza non soggetti a ribasso (in euro)	Di cui per lavorazioni (in euro)
Opera a misura	172.034,11	26.063,16	3.712,44	142.258,51

LAVORI IN ECONOMIA

CAT.	DESCRIZIONE E CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO Euro
OG6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	9.784,34

Ripartite come segue:

Descrizione	Importo opere (in euro)	Di cui per manodopera non soggetta a ribasso (in euro)	Di cui per oneri sicurezza non soggetti a ribasso (in euro)	Di cui per lavorazioni (in euro)
Opere in economia	9.784,34	9.573,20	211,14	-

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

QUADRO RIASSUNTIVO

Descrizione	Importo opere (in euro)	Di cui per manodopera non soggetta a ribasso (in euro)	Di cui per oneri sicurezza non soggetti a ribasso (in euro)	Di cui per lavorazioni (in euro)
Opera a corpo	28.338,12	-	611,53	27.726,59
Opera a misura	172.034,11	26.063,16	3.712,44	142.258,51
Opere in economia	9.784,34	9.573,20	211,14	-
Totale		35.636,36	4.535,11	169.985,10
Totale a base d'asta				169.985,10

La suesposta suddivisione costituisce riferimento per la valutazione di eventuali interventi disposti dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 32 comma 2 della l.r. n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni.

PROSPETTO CATEGORIE D.P.R. n. 34/2000

CATEGORIA PREVALENTE

OG3 Strade, autostrade, ponti, e relative opere complementari € 210.156,57

ALTRE CATEGORIE

..... € 0,00

Le cifre dei precedenti quadri si riferiscono a importi presuntivi delle diverse categorie di lavori a corpo e a misura e in economia, soggetti a ribasso d'asta.

L'importo delle categorie sopra indicate potrà quindi variare tanto in più quanto in meno, per effetto di variazioni nelle rispettiva quantità, e ciò tanto in via assoluta che nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressione di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste entro i limiti dell'art. 32 della l.r. n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni, senza che l'appaltatore possa trarne argomenti per richiedere compensi non previsti dal contratto o prezzi diversi da quelli dell'elenco prezzi che, con la partecipazione alla gara, vengono riconosciuti tacitamente come tutti ugualmente remunerativi.

L'entità effettiva delle quantità sopra riportate sarà desunta a carico e rischio dell'appaltatore dagli elaborati di progetto all'atto dell'offerta in sede di appalto.

B) Oneri per la sicurezza

La stima degli oneri per garantire il rispetto delle norme di sicurezza, della prevenzione degli infortuni e della tutela della salute dei lavoratori impiegati nel cantiere è oggetto di specifico compenso.

Gli oneri relativi alla sicurezza inerenti il presente appalto sono valutati corrispondere ad una incidenza media del **2,20556%** dell'importo complessivo dei lavori.

Tali oneri verranno compensati con le modalità previste all'articolo V.4 del presente capitolato.

In conformità a quanto disposto dal D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, le eventuali integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento proposte dall'appaltatore non determineranno in nessun caso modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

Le modificazioni o le integrazioni per la prevenzione degli infortuni e la tutela dei lavoratori eventualmente disattese nei piani stessi rilevate dall'impresa appaltatrice prima dell'inizio dei lavori o in corso d'opera, valutate e confermate dal coordinatore del ciclo di cui all'art. 4 comma 3 della l.r. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni, comportano il riconoscimento a favore delle impresa appaltatrice stessa degli eventuali maggiori costi come stabilito all'art. 31 comma 1 bis della l.r. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni.

TOTALE IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA	€ 4.535,11
--	-------------------

ART. I.3: DESIGNAZIONE DELLE OPERE A CORPO

Per le opere e provviste da compensarsi a corpo il prezzo convenuto è fisso e invariabile secondo quanto stabilito dall'art. 326, comma 2 della L. 2248/1865, all. F. La descrizione dei lavori che compongono l'insieme delle opere a corpo è illustrata nell'apposito elaborato di progetto denominato elenco descrittivo delle opere a corpo. Le quantità eventualmente indicate hanno valore esclusivamente in funzione dell'avanzamento della contabilizzazione dei lavori, poiché la loro effettiva entità è desunta dall'appaltatore attraverso gli elaborati tecnici di progetto.

Per la parte dell'opera da eseguirsi a corpo che all'atto esecutivo non ha subito alcuna variazione nelle sue linee generali, non potrà essere invocata all'appaltatore una richiesta di maggiori compensi per lavorazioni più onerose, se le stesse fossero comunque individuabili dai documenti contrattuali per dare l'opera perfettamente realizzata secondo le migliori regole d'arte.

ART. I.4: OPERE IN ECONOMIA

Nei casi previsti dalla legge e dal precedente articolo I.2 del presente capitolato di appalto, la direzione dei lavori potrà ordinare, senza che l'appaltatore possa farvi eccezione, che vengano realizzati in economia quei lavori che non fossero suscettibili di valutazione e

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

misura coi prezzi contemplati nell'elenco prezzi unitari e per i quali - sia a causa della loro limitata entità, sia per l'eccezionalità della loro esecuzione - risulti difficoltoso o sconveniente provvedere alla formazione di nuovi prezzi.

Per l'esecuzione delle opere in economia, l'appaltatore è tenuto a fornire, dietro semplice ordine verbale, in caso di urgenza, i materiali, i mezzi d'opera e gli operai che gli fossero richiesti.

Qualora egli non provveda con la necessaria tempestività, l'Amministrazione regionale potrà senza formalità ricorrere all'esecuzione d'ufficio, addebitandogli le maggiori spese che avesse a sostenere rispetto alle condizioni del contratto.

Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di funzionamento e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Saranno a carico dell'appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

La contabilizzazione delle opere in economia verrà effettuata secondo le modalità di cui all'articolo V.2 del presente capitolato nei limiti dell'importo di contratto convenzionalmente determinato secondo quanto stabilito all'art. I.2 del presente capitolato.

CAPO II - Disciplina del contratto

ART. II.1: RICHIAMO ALLE LEGGI SUI LAVORI PUBBLICI

All'esecuzione dei lavori disciplinati dal presente capitolato, si applicano le norme della l.r. 20/06/1996 n.12 come modificata dalla l.r. 08/09/1999, n. e successive modifiche ed integrazioni e per quanto non da essa disciplinato, come stabilito al comma 4 dell'art. 3 della legge regionale medesima, trova applicazione la normativa statale, con particolare riferimento alle legge 11/02/1994 n. 109, come modificata da ultimo dalla legge 18/11/1998, n. 415, ad eccezione delle norme espressamente derogate dall'articolo 2 comma 5 dell'ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3090 del 18.10.2000, per i quali verranno comunque rispettati i principi generali dell'ordinamento nazionale in materia di Lavori Pubblici, e secondo le modalità stabilite dal presente capitolato.

In particolare, ai sensi dell'art. 15, comma 7, della l.r. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni, per la revisione dei prezzi, il cottimo, le prestazioni di garanzia, salvo quanto previsto dall'art. 34 della legge regionale medesima, le coperture assicurative, le anticipazioni alle imprese aggiudicatrici, gli acconti, la cessione di credito, le proroghe al termine fissato per l'ultimazione dei lavori, le riserve delle imprese esecutrici, salvo quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale medesima, si applica, in quanto compatibile, la normativa statale vigente in materia di lavori pubblici, oltre a quanto indicato nel presente capitolato.

Per normativa statale vigente in materia di lavori pubblici è da intendersi oltre che la legge 109/94 e successive modificazioni, anche il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con decreto del Ministero dei lavori Pubblici del 19 aprile 2000, n. 145, la legge n. 55 del 19 marzo 1990 (antimafia) e successive modificazioni, le norme richiamate nel bando di gara e nella lettera d'invito, nonché, le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F, la legge 2 febbraio 1973, n. 14, la legge 3 gennaio 1978, n. 1, il decreto legislativo 19 dicembre 1991 n. 406 per le parti ancora in vigore.

Le facoltà e le attribuzioni delle disposizioni sopra indicate attribuite al Ministero dei LL.PP. ed alla direzioni dei lavori sono trasferite all'Amministrazione regionale ed al direttore dei lavori da questa nominato.

ART. II.2: DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente capitolato, i disegni, l'elenco prezzi, l'elenco descrittivo delle opere a corpo, il piano di sicurezza e di coordinamento, il piano operativo di sicurezza, la lettera d'invito alla gara, gli atti deliberativi relativi all'appalto.

In caso di non conformità o divergenza tra due o più documenti di cui sopra, si devono osservare le seguenti priorità:

- a) contratto d'appalto;
- b) capitolato d'appalto;
- c) elaborati progettuali grafici;
- d) altri elaborati progettuali.

Se le parti intendono deferire ad arbitri le controversie derivanti dal contratto di appalto, nel contratto o nel compromesso, è fatto richiamo all'articolo VII.2 del presente capitolato.

ART. II.3: AGGIUDICAZIONE, APPROVAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione, l'approvazione e la stipulazione dei contratti pubblici avvengono sulla base delle prescrizioni contenute negli articoli 24 e seguenti del capo IV della legge regionale n. 12/96 come modificata dalla l.r. e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 25, comma 11, l'aggiudicazione provvisoria avvenuta con il verbale di gara vincola direttamente l'aggiudicatario, mentre l'Amministrazione aggiudicatrice è vincolata solo in seguito al provvedimento di aggiudicazione definitiva assunto dal dirigente competente ai sensi dell'art. 5 della l.r. 45/95 e successive modificazioni entro la scadenza del termine di validità della cauzione provvisoria.

Ai sensi del comma 12 dell'art. 25 della l.r. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni nei trenta giorni successivi alla comunicazione della avvenuta aggiudicazione definitiva il soggetto aggiudicatario deve produrre al coordinatore del ciclo la documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto completa di garanzie cauzionali e assicurative. Nel caso in cui l'aggiudicatario, in assenza di motivi oggettivamente indipendenti dalla propria volontà, non adempia nel termine predetto, l'amministrazione regionale incamera la cauzione provvisoria ed ha la facoltà di interpellare il soggetto che segue nella graduatoria formatasi in sede di gara.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

La sottoscrizione del contratto deve avvenire al massimo entro 60 giorni dalla consegna della predetta documentazione da parte dell'appaltatore.

Qualora l'aggiudicazione o la stipulazione del contratto non avvengano nei termini stabiliti al punto precedente l'aggiudicatario può svincolarsi da ogni impegno, previa la notificazione all'amministrazione aggiudicatrice di cui all'art. 114 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827. In tal caso l'aggiudicatario ha diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute per addivenire alla stipulazione del contratto, oltre alla restituzione della cauzione provvisoria di cui all'art. 34, comma 1, della legge regionale n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione di ogni altro compenso o indennizzo.

In caso di mancata stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicatario si procede all'escussione della cauzione provvisoria di cui all'art. 34, comma 1, della legge regionale n. 12/96 come modificata dalla l.r. e successive modifiche ed integrazioni.

In considerazione dell'urgenza che riveste l'esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato, l'Amministrazione procederà alla consegna dei lavori in pendenza della stipulazione del contratto o della sua approvazione entro 15 giorni dalla data dell'atto di aggiudicazione.

In tal caso, l'appaltatore dovrà subito provvedere, anche in pendenza di detta stipulazione ed approvazione, all'esecuzione delle opere e provviste previste dal progetto, salvo il pagamento dei lavori effettivamente eseguiti, ivi compresi quelli per opere provvisori, in base ai prezzi di aggiudicazione, a norma dell'articolo 337 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, nel caso che il contratto non venisse stipulato.

ART. II.4: CASI DI SCIoglimento DEL CONTRATTO DISPOSTI DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

1. Risoluzione del contratto per reati accertati

Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 nonché agli articoli 10 ter, quater e quinquies della Legge 31/05/1965 n. 575 introdotti con l'articolo 20 della Legge 13/09/1982 n. 645 come successivamente modificato e integrato, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Amministrazione regionale, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il coordinatore del ciclo valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

2. Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo

Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al coordinatore del ciclo una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.

Su indicazione del coordinatore del ciclo il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al coordinatore del ciclo.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione regionale su proposta del coordinatore del ciclo dispone la risoluzione del contratto.

Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il coordinatore del ciclo, su proposta del direttore dei lavori, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al coordinatore del ciclo. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione regionale, su proposta del coordinatore del ciclo, delibera la risoluzione del contratto.

Vista l'urgenza che riveste l'esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato qualora l'appaltatore non avviasse l'esecuzione dei lavori nei termini previsti all'articolo IV.3.A del presente capitolato, il direttore dei lavori segnala la situazione al coordinatore del ciclo che procederà immediatamente ad attuare le attività necessarie per la risoluzione in danno del contratto. Nel caso in cui invece l'appaltatore non avviasse i lavori impiegando l'adeguato numero di mezzi e maestranze necessarie, il direttore dei lavori segnala immediatamente la situazione al coordinatore del ciclo. Su indicazione del coordinatore del ciclo il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al coordinatore del ciclo. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione regionale su proposta del coordinatore del ciclo dispone la risoluzione del contratto.

Le gravi e ripetute violazioni dei disposti del D.lgs. n. 494/96, come modificato dal D.Lgs n. 528/99, e delle norme contenute nei piani contenenti le misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte dell'appaltatore o del concessionario, nonché dei subappaltatori o cottimisti, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono inoltre causa di risoluzione del contratto (art. 31, comma 1, della LR 12/96 e successive modifiche ed integrazioni- art. 5, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 494/96, come modificato dal D.Lgs n. 528/99).

3. Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti

Il coordinatore del ciclo, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta, per far eseguire d'ufficio ad altra impresa, ai sensi dell'art. 341 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F, tutte quelle opere necessarie per garantire la messa in sicurezza del cantiere e delle opere già realizzate, e per affidare ad altra impresa i rimanenti lavori, qualora l'Amministrazione regionale non si fosse avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 10, comma 1-ter, della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Recesso dal contratto e valutazione del decimo

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'Amministrazione regionale ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Amministrazione regionale prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

I materiali il cui valore è riconosciuto dall'Amministrazione regionale a norma del precedente punto 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.

L'Amministrazione regionale può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione dell'Amministrazione regionale nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.

La risoluzione del contratto può essere esercitata qualora si verifichino le condizioni previste all'art. 32 comma 12 della l.r. n. 12/96, e successive modifiche ed integrazioni, per varianti in corso d'opera che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto.

ART. II.5: MORTE E FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di morte o di fallimento dell'appaltatore, si applicano le norme previste al riguardo rispettivamente dagli artt. 1674 e 1675 del Codice Civile e dall'art. 8 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

ART. II.6: DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso lo studio di un professionista, gli uffici di società legalmente riconosciuta o gli uffici comunali.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal coordinatore del ciclo, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure sono effettuate presso il domicilio eletto ai sensi di quanto disposto dal presente articolo.

ART. II.7: INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE E SOTTOSCRIVERE GLI ATTI RELATIVI AL CONTRATTO

L'Amministrazione regionale riconoscerà quale persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto o a saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Amministrazione regionale, e a sottoscrivere ogni atto relativo al contratto di appalto la persona che ha sottoscritto l'offerta.

L'autorizzazione alla sottoscrizione di offerte per contratti d'appalto dovrà essere comprovata, nel caso di Ditte individuali, mediante Certificato della camera di commercio e, nel caso di Società, anche mediante appositi atti legali (atto costitutivo, statuto, delibera di assemblea, certificato del competente Tribunale, procura notarile).

La cessazione o decadenza dall'incarico delle persone designate a riscuotere, ricevere o quietanzare, per qualsiasi causa avvenga, e anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione regionale.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Su istanza motivata e documentata dell'appaltatore l'Amministrazione regionale può autorizzare la sostituzione della persona incaricata a riscuotere, ricevere, quietanzare nonché sottoscrivere i documenti contabili relativi al contratto.

In difetto delle indicazioni previste dal presente articolo nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione stessa per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.

ART. II.8: RESPONSABILITA' TECNICA DELL'APPALTATORE - RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE - DIRETTORE TECNICO E DIRETTORE DI CANTIERE

L'appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di Legge vigenti all'epoca della loro realizzazione: la presenza sul luogo del direttore dei lavori o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, l'approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere si intendono esclusivamente connessi con la migliore tutela dell'Amministrazione regionale e non diminuiscono la responsabilità dell'appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggiore termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile e di cui alla Legge 1086/71.

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente conferisce mandato con rappresentanza, ai sensi dell'art. 1704 del c.c., a persona fornita di idonei requisiti tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Nel caso in cui la qualifica di appaltatore sia rivestita da imprese costituite in forma societaria, ai fini del presente articolo all'appaltatore s'intende sostituito il legale rappresentante della medesima società. Nel caso di aggiudicazione del contratto d'appalto ai soggetti di cui all'art. 28 lett. b), c), d), e), f), della l.r. n. 12/96, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini del presente articolo l'appaltatore s'intende il legale rappresentante del consorzio ovvero dell'associazione temporanea di concorrenti.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso l'Amministrazione regionale che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione lavori; il coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro verifica la regolarità dei documenti prodotti e la conseguente accettabilità.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'appaltatore deve notificare all'Amministrazione regionale, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo dei soggetti ai quali è stato affidato l'incarico di direzione tecnica, ed ai quali competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto.

All'appaltatore, inoltre, incombe l'obbligo di preporre alla direzione del cantiere un tecnico, di nominare un assistente responsabile che seguirà continuamente sul posto i lavori, di nominare eventualmente il responsabile del controllo della qualità.

L'appaltatore tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica, la conduzione del cantiere e l'osservanza del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza. In caso di appalto affidato ad associazioni temporanee di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

La nomina dei Tecnici sopraindicati dovrà essere comunicata per iscritto all'Amministrazione regionale e alla direzione dei lavori entro trenta giorni dalla esecutorietà del contratto e comunque prima della consegna dei lavori. Tale personale deve garantire la continua reperibilità.

In particolare, compete esclusivamente all'appaltatore ogni responsabilità per quanto riguarda:

- le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione del cantiere;
- le opere provvisorie, i ponteggi, le armature, i disarmi, gli scavi, i reinterri, le demolizioni, le prevenienze antinfortunistiche e di sicurezza del lavoro ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumità sia del personale che dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.

L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati all'imperizia o dalla negligenza dei tecnici sopraindicati e risponde nei confronti dell'Amministrazione committente per malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 31 della l.r. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni compete al direttore di cantiere vigilare sull'osservanza dei vari piani di sicurezza.

Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni ricadrà pertanto sull'appaltatore, restando l'Amministrazione regionale, nonché il personale preposto alla direzione dei lavori, sollevati ed indenni da qualsiasi domanda di risarcimento o azione legale.

L'Amministrazione regionale, con atto del coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro può imporre all'appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

Il coordinatore del ciclo su motivata indicazione del direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di allontanare il direttore di cantiere e il personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza, particolarmente in ordine:

- al rispetto delle norme di sicurezza;
- all'effettuazione dei rilievi e tracciati;
- all'impiego di materiali idonei;
- all'osservanza dei tipi di progetto o delle eventuali varianti per quanto riguarda l'ubicazione, l'altimetria e le dimensioni dei manufatti;
- al rispetto delle norme di progetto, e di capitolato nell'esecuzione degli scavi, dei calcestruzzi semplici ed armati, delle murature, delle malte, degli intonaci, dei tubi e prefabbricati in genere, dei reinterri e di quant'altro attiene la consistenza dell'opera finita.

ART. II.9: ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore nell'eseguire i lavori in conformità del contratto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate per iscritto dal coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro o dal direttore dei lavori nei limiti delle rispettive competenze desumibili dal contenuto del capitolato d'appalto e dalle leggi vigenti in materia di lavori pubblici.

E' fatta salva la facoltà dell'appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore:

- tutte le spese e le tasse - nessuna esclusa - inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, compresi i diritti di segreteria.
- la tassa per eventuali occupazioni di suolo pubblico, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso dell'esecuzione del contratto per indennità di cava, per licenze temporanee di passi carrabili.

L'Amministrazione regionale si riserva di provvedere direttamente ai pagamenti sopraindicati, richiedendo all'appaltatore il preventivo deposito delle somme all'uopo occorrenti.

Qualora un deposito preventivo non sia stato costituito e l'appaltatore non provveda, entro 10 giorni della richiesta, a rimborsare le spese sostenute, per i titoli sopra elencati, dall'Amministrazione regionale, questa potrà trattenere l'importo sui pagamenti in corso o rivalersi sulla cauzione, fermo l'obbligo dell'appaltatore di reintegrare la stessa.

Oltre agli oneri specificati nei differenti articoli del presente capitolato, saranno a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:

- I. L'adozione di tutte le iniziative atte a rispettare le prescrizioni del D.Lgs. 19.09.1994 n. 626 e successive modifiche ed integrazioni.
- II. L'esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze, prove e assaggi che verranno ordinati dalla direzione dei lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in relazione a quanto prescritto per l'accettazione dei materiali.
- III. La denuncia, prima del loro inizio, con le modalità stabilite dagli articoli 4 e 6 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, le opere in cls. armato, normale e precompresso e a struttura metallica, presso il competente ufficio.
- IV. La richiesta, ove prevista, delle omologazioni degli impianti presso l'I.S.P.E.S.L.
- V. L'esecuzione dei collaudi strutturali e dei collaudi tecnici, o di ogni altra prova, relativi a impianti, tubazioni o manufatti di qualsiasi tipo e natura, la predisposizione della relativa documentazione e l'inoltro delle richieste di omologazione o di approvazione ove espressamente richieste per legge.
- VI. La predisposizione, al termine dei lavori, di tutti i disegni esecutivi corrispondenti all'effettivo stato dei lavori eseguiti.
- VII. Il mantenimento, fino alla data di ultimazione delle operazioni di collaudo, degli scolli delle acque e del transito sicuro sulle vie o sentieri pubblici o privati di accesso al cantiere e adiacenti alle opere da eseguire.
- VIII. La pulizia, col personale necessario, dei locali in costruzione e in corso di ultimazione.
- IX. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito situati all'interno del cantiere, o a piè d'opera, secondo le disposizioni della direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione e alla perfetta custodia, dei materiali, delle forniture e delle opere escluse dal presente appalto e provviste o eseguite da altre ditte per conto dell'Amministrazione regionale; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore o per sua negligenza, fossero causati ai materiali forniti o ai lavori eseguiti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'appaltatore.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

X. I rapporti con i soci; i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

Il pagamento degli onorari dovuti ai professionisti incaricati dell'esecuzione del collaudo statico e del collaudo degli impianti è a carico dell'appaltatore; qualora egli non vi provvedesse l'Amministrazione regionale esegue i predetti pagamenti ed il relativo importo viene prelevato dalle rate di acconto o dalla rata di saldo dovute all'impresa.

L'appaltatore è responsabile, nei confronti dell'Amministrazione regionale, dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio alcuno degli altri diritti dell'Amministrazione regionale.

ART. II.10: PRESCRIZIONI ANTINFORTUNISTICHE E ANTIMAFIA - PIANO DELLE MISURE PER LA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI

L'appaltatore è obbligato ad applicare le norme e le prescrizioni di legge di cui alla legge 19 marzo 1990 n. 55 e successivo D.P.C.M. 10 gennaio 1991 n. 55, del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, della Direttiva 89/391 CEE, nonché di tutte le leggi e disposizioni in materia antinfortunistica e di sicurezza dei lavoratori.

In particolare si richiede all'appaltatore, prima della consegna lavori:

- 1) di presentare all'Amministrazione regionale, tramite il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4 della l.r. n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni, e alla direzione lavori le posizioni assicurative degli operatori che saranno impiegati in cantiere;
- 2) di comunicare alla direzione lavori e all'Amministrazione regionale ai sensi del precedente articolo II.8 del presente capitolato d'appalto il nominativo dei tecnici abilitati che assumeranno il ruolo di direttore tecnico responsabile, di assistente di cantiere, di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 4 comma 4 e articolo 8 commi 2,3 del D.Lgs. 626/94) e dell'eventuale responsabile del controllo della qualità;
- 3) di trasmettere all'Amministrazione regionale e alla direzione lavori l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavori dipendenti, copia della documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed antinfortunistici e copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva secondo la cadenza fissata dal direttore dei lavori;

Il piano di sicurezza e di coordinamento è redatto dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 494/96, come modificato dal D.Lgs. n. 528/99, e forma parte integrante del contratto di appalto ai sensi dell'art. 31 della l.r. n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore consegna all'Amministrazione regionale le eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio al piano di sicurezza e coordinamento; il piano operativo di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto.

L'appaltatore è tenuto ad adottare quanto previsto dal piano di sicurezza e di coordinamento e dal piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico di cantiere di cui all'art. II.8 del presente capitolato vigila sull'osservanza delle misure di sicurezza contenute nei predetti piani.

Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, espressamente nominato dall'Amministrazione regionale, verifica l'attuazione di quanto previsto nei piani di sicurezza, propone in caso di gravi inosservanze degli stessi, alla direzione dei lavori ed all'Amministrazione regionale la sospensione dei lavori, l'allontanamento dei lavoratori e delle imprese dal cantiere e la risoluzione del contratto; sospende in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla verifica da parte del coordinatore della sicurezza degli avvenuti adeguamenti effettuati dall'impresa appaltatrice.

Copia del piano di sicurezza e di coordinamento dovrà essere messa a disposizione dell'appaltatore ai rappresentanti per la sicurezza dell'impresa e dei suoi eventuali subappaltatori prima dell'inizio dei lavori.

L'appaltatore prima dell'inizio dei lavori dovrà fornire all'Amministrazione regionale una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, con la quale si impegna ad applicare le misure di sicurezza previste dai piani e di rendere edotti lavoratori addetti dei possibili rischi e delle manovre di sicurezza da adottare specificatamente in relazione alle modalità di allestimento del cantiere, alla modalità di esecuzione dei lavori e dell'utilizzo dei mezzi di protezione individuale in relazione al rischio specifico; tale dichiarazione dovrà riportare le firme del direttore tecnico di cantiere, dell'assistente responsabile di cantiere, del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione del Piano di Sicurezza e il visto del direttore dei lavori.

Solo dopo la trasmissione della dichiarazione di cui sopra, redatta nelle forme e nei modi prescritti, sarà consentita la consegna dei lavori. Nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato, il coordinatore del ciclo non procede alla consegna dei lavori ed impone all'appaltatore di ottemperare a tale obbligo entro un termine perentorio, in ogni caso non superiore a trenta giorni continui e di calendario, trascorso inutilmente il quale propone all'organo competente la revoca dell'aggiudicazione e/o la risoluzione del contratto. Nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contratto di cui all'art. 337, comma secondo, della legge 2248/1865, allegato F, la presentazione della predetta dichiarazione deve avvenire non oltre venti giorni continui e di calendario dalla data di consegna dei lavori. Nel caso in cui l'appaltatore non rispetti tale obbligo, il coordinatore del ciclo provvede ai medesimi adempimenti di cui sopra.

ART. II.11: TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

Da parte dell'appaltatore sussiste:

- l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alla cassa edile della Regione;
- l'obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte dei subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il suddetto obbligo vincola l'appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Se l'appaltatore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da altri Enti Pubblici, egli è inoltre soggetto all'obbligo per tutto il tempo in cui fruisce del beneficio, ai sensi dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

L'appaltatore deve altresì osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi e delle leggi e dei regolamenti sulla assunzione, tutela, sicurezza, salute, assicurazione, e assistenza, libertà e dignità dei lavoratori

Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattati di Cooperative, anche nei confronti dei soci.

L'appaltatore deve fornire, ai sensi dell'art. 31 della l.r. n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni, la previsione della dimensione numerica richiesta per la determinazione delle rappresentanze sindacali ai fini dell'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), calcolata sulla base del programma di lavoro con riferimento al complessivo numero dei dipendenti dell'appaltatore e dei subappaltatori presenti contemporaneamente nel cantiere, secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione collettiva, nel quadro delle disposizioni sulle rappresentanze sindacali.

A garanzia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, si opera sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50% e, se l'appaltatore trascura alcuni degli adempimenti in materia prescritti, vi provvederà l'Amministrazione regionale con il fondo formato con detta ritenuta, salve le maggiori responsabilità dell'appaltatore. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del coordinatore del ciclo.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal coordinatore del ciclo a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione regionale può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

I pagamenti di cui sopra fatti dall'Amministrazione regionale sono provati dalle quietanze predisposte a cura del coordinatore del ciclo e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il coordinatore del ciclo provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

ART. II.12: PRESCRIZIONI GENERALI PER L'ORGANIZZAZIONE NEL CANTIERE E L'ESECUZIONE DELLE OPERE

1. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

L'appaltatore dovrà provvedere, prima di iniziare i lavori, al tracciamento planimetrico delle opere progettate ed a porre i necessari capisaldi atti a garantire una sicura guida per l'esecuzione delle opere formanti oggetto del presente appalto.

L'Appaltatore non potrà per nessun motivo, anche in caso di eventuali controversie di qualunque natura, sospendere o rallentare i lavori, né sottrarsi all'osservanza delle prescrizioni contrattuali e degli ordini del direttore dei lavori.

Per le assistenze edili al montaggio, da parte di altre imprese, di apparecchiature elettromeccaniche, l'appaltatore dovrà mettere a disposizione, nelle giornate ordinate dalla direzione lavori, tutto il personale ed i mezzi necessari.

Nell'esecuzione dei lavori l'appaltatore dovrà adottare mezzi idonei e precauzioni atte ad evitare danni a persone e cose, ferma restando la sua completa responsabilità penale e civile.

L'appaltatore è comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi inerenti:

- I. la formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere; la delimitazione del cantiere con una solida recinzione, nonché la pulizia e la manutenzione dello stesso, la sistemazione e la manutenzione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito dei veicoli e delle persone addette ai lavori;
- II. l'installazione, durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, di apposita tabella di dimensioni non inferiori a m 1 x 2 (larghezza per altezza), collocata in posizione ben visibile indicata dal direttore dei lavori, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori stessi. Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale, il numero di tabelle dovrà essere adeguato all'estensione del cantiere. Tanto le tabelle quanto il sistema di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di sufficiente robustezza e decoro; la tabella dovrà recare, impresse a colori indelebili, le diciture indicate nello schema tipo fornito dall'Amministrazione regionale, con le opportune modifiche e integrazioni, da apportare, se necessario, in relazione alla peculiarità delle singole opere. In fondo alla tabella dovrà essere previsto un apposito spazio per l'aggiornamento dei dati per comunicazioni al pubblico in merito all'andamento dei lavori. In particolare dovranno essere indicate in tale spazio le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, con illustrazione dei motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa e l'ultimazione dei lavori, al termine dei lavori la tabella dovrà ESSERE RIMOSSA;;
- III. l'approvvigionamento e la distribuzione in cantiere dell'energia elettrica e dell'acqua potabile necessarie senza compenso a parte;
- IV. la tutela e la conservazione, sia di giorno che di notte, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, comprese tutte le cose dell'Amministrazione regionale che saranno consegnate all'appaltatore.
- V. la costruzione (entro il recinto del cantiere, nei siti che saranno indicati dalla direzione dei lavori), la manutenzione e il funzionamento di idonei locali ad uso ufficio per il personale di direzione e assistenza dei lavori, arredati, illuminati e riscaldati.
- VI. la fornitura di cartelli di avviso e di fari di illuminazione notturna, nei punti prescritti, e di quanto sarà necessario per l'incolumità degli addetti ai lavori e di terzi.
- VII. l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione, alle persone di qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e alle persone che eseguono lavori per conto dell'Amministrazione regionale, nonché, a richiesta della direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette imprese, dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione regionale intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione regionale, l'appaltatore non potrà pretendere alcun ulteriore compenso al di fuori dei noli previsti in contratto.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

2. Orario e organizzazione del lavoro

Nell'esecuzione delle opere l'appaltatore dovrà attenersi alle migliori regole dell'arte, alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti (in modo particolare si richiamano le leggi relative all'esecuzione delle opere in calcestruzzo semplice ed armato ed alle condotte), alle prescrizioni del presente capitolato, nonché, agli ordini della direzione lavori.

L'appaltatore dovrà sottoporre alla direzione lavori, per l'approvazione, il programma di esecuzione delle opere illustrante anche le località in cui intende concentrare i mezzi d'opera ed i depositi dei materiali.

L'appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e di far osservare dai suoi agenti ed operai le leggi, i regolamenti e le obbligazioni in genere assunte con il contratto.

L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del coordinatore del ciclo né da ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarsi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Le opere in trincea o comunque all'aperto non verranno eseguite fuori dall'orario normale se non nei casi seguenti:

- che esse siano espressamente richieste dalla direzione dei lavori, per motivi di necessità e di urgenza;
- che l'impresa ne sia stata, a richiesta, autorizzata dalla direzione dei lavori, onde poter ultimare i lavori nel termine stabilito.

Nel primo caso oltre alle spese di illuminazione che fossero occorse per l'esecuzione del lavoro notturno, verranno riconosciute all'appaltatore, in aggiunta al prezzo delle opere stabilito dall'elenco, le somme relative alle maggiorazioni per ore di lavoro festivo e straordinario effettivamente prestato.

Nessun particolare compenso sarà invece riconosciuto all'appaltatore qualora le opere siano eseguite al di fuori del normale orario di lavoro dietro sua richiesta; in questa ipotesi, saranno anzi addebitate alla stessa, le maggiori spese di sorveglianza e direzione lavori.

Per le opere in galleria l'appaltatore è invece espressamente tenuto, senza alcun compenso accessorio rispetto ai prezzi d'elenco a proseguire ininterrottamente i lavori, avvicinando le prescritte squadre di operai nel rispetto dei contratti di lavoro.

Qualora ciò non avvenisse per sua mancanza, non gli saranno riconosciute le spese di qualsiasi natura che fossero necessarie per la conservazione delle opere eseguite e per la protezione dei lavori; gli saranno anzi addebitate tutte le maggiori spese che l'Amministrazione regionale avesse in conseguenza a sostenere.

3. Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

I materiali occorrenti dovranno essere approvvigionati in tempo debito in modo da non provocare il ritardato inizio, la sospensione o la lenta prosecuzione dei lavori.

Se gli atti contrattuali disciplinanti le caratteristiche tecniche e l'approvvigionamento dei materiali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescrivere uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza. In tal caso, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi dell'art. III.4 del presente capitolato. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del coordinatore del ciclo.

I materiali devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato d'appalto, essere della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione da parte del direttore dei lavori, o, in caso di controversia, da parte del coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro. A tal fine l'appaltatore dovrà presentare alla direzione lavori prima dell'esecuzione di ogni opera o manufatto e dell'installazione di ogni apparecchiatura la "vendor list" e i relativi certificati di qualità, nonché i campioni di tutti i materiali che debbono essere installati. Per ciascuno dei materiali verrà data formale approvazione scritta senza la quale l'installazione degli stessi non si intende approvata e pertanto contabilizzabile. L'appaltatore qualora non ottemperasse a tale prescrizione si dovrà fare carico di tutti gli oneri per la rimozione dei materiali e delle forniture non accettate.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a pie' d'opera, compresa ogni spesa di apertura di cave, estrazioni ed occupazioni temporanee.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alle condizioni del contratto o qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità. In tal caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, l'Amministrazione regionale può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Le prescrizioni precedenti non pregiudicano i diritti dell'Amministrazione regionale in sede di collaudo.

Qualora, senza opposizione dell'Amministrazione regionale, l'appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte nel capitolato o che comportino una lavorazione più accurata, ciò non gli dà diritto ad aumento dei prezzi, e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le dimensioni, la qualità e le caratteristiche tecniche stabiliti dal contratto. Nel caso sia stato autorizzato, per ragioni di necessità o convenienza, l'impiego di materiali di dimensioni, consistenza e qualità inferiori a quelle prescritte nel contratto ovvero che comportino una minor lavorazione, il direttore dei lavori, sentito il coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio alcuno, opera una adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, fatto salvo l'esame ed il giudizio definitivo in sede di collaudo.

Gli accertamenti e le prove di laboratorio obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal presente capitolato d'appalto sono disposti dalla direzione lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico dell'Amministrazione regionale, ove queste non siano espressamente ricomprese e compensate nelle voci di elenco prezzi. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

La direzione lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal presente capitolato d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

Quando materiali e manufatti verranno forniti in tutto o in parte dall'Amministrazione regionale, l'appaltatore, dietro preavviso di almeno 5 giorni, dovrà mettere a disposizione, nei giorni stabiliti, personale e mezzi d'opera idonei per la presa in consegna, lo scarico ed il deposito dei materiali nei depositi concordati con la direzione lavori; da quel momento l'appaltatore sarà unico responsabile della buona conservazione di quanto avuto in consegna.

ART. II.13: PERIODO DI GARANZIA E GRATUITA MANUTENZIONE - DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese e rischio, le opere che il direttore dei lavori o il collaudatore accertano eseguiti in difformità rispetto alle specifiche contrattuali e comunque alla perfetta regola d'arte o che dopo la loro accettazione e messa in opera abbiano rilevato difetti o inadeguatezze.

Sulla opposizione dell'appaltatore si procede secondo le modalità di cui al capo VII del presente capitolato. Fatta salva l'ipotesi di accordo bonario ai sensi dell'art. VII.2, l'appaltatore è comunque tenuto ad ottemperare all'ordine di demolizione ricevuto. In caso contrario si procede comunque alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopradetti a cura e spese dell'appaltatore stesso.

Qualora il direttore dei lavori o il collaudatore presumano l'esistenza di difetti di costruzione, ne riferiscono al coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro, il quale può ordinare le necessarie verifiche. Quando i vizi di costruzione siano accertati le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto a rimborso di tali spese. Laddove il risultato delle verifiche comporti la demolizione o il rifacimento delle opere eventualmente demolite e dimostri che non dipendono da errori o difetti imputabili all'appaltatore, quest'ultimo ha diritto ad un equo indennizzo.

A fronte di ulteriori inadempienze dell'appaltatore, l'Amministrazione regionale procede all'escussione delle cauzioni previste dall'art. 34 della legge regionale n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni nonché, in quanto applicabile, dalla vigente normativa statale.

A partire dalla data del certificato di ultimazione dei lavori fino alla data del collaudo finale, l'appaltatore sarà obbligato alla manutenzione gratuita di tutte le opere eseguite e quindi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che si verificassero, anche se risultassero dipendenti dall'uso, purché corretto, delle opere.

Il collaudo con esito positivo delle opere strutturali ne determina l'accettazione, con i conseguenti effetti di cui all'art. 1669 del codice civile. Il collaudo con esito positivo delle altre opere civili, nonché della componente impiantistica, determina l'avvio del periodo di garanzia anche per gli effetti di cui agli articoli 1667 e 1668, del codice civile.

Il trascorrere di quest'ultimo periodo, senza la contestazione di inconvenienti, determina l'accettazione delle opere. L'accettazione è in ogni caso subordinata all'esito positivo del collaudo amministrativo.

ART. II.14: RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE IN CANTIERE; DIREZIONE DEI LAVORI - COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI; ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI E DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

La Rappresentanza dell'Amministrazione regionale presso il cantiere è delegata all'Ufficio di direzione dei lavori ed al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, con i rispettivi compiti di emanare nel corso dei lavori le opportune disposizioni, di controllare la perfetta osservanza, da parte dell'appaltatore, di tutte le clausole contenute nel presente capitolato e di curare che l'esecuzione delle opere avvenga a perfetta regola d'arte, per quanto attiene le attribuzioni della direzione lavori, e di verificare tramite opportune azioni di coordinamento e controllo l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi coinvolti nell'esecuzione delle opere, di organizzare tra questi la cooperazione ed il coordinamento delle attività e la reciproca informazione, di verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine del miglioramento della sicurezza in cantiere, di segnalare all'Amministrazione regionale le inosservanze degli obblighi e delle misure generali di tutela previste dalla normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi per quanto concerne l'attività del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

I compiti e le funzioni della direzione lavori e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono rispettivamente definite dall'art. 16 della l.r. n. 12/96, e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 5 del D.lgs. n. 494/96, come modificato dal D.Lgs n. 528/99.

Le persone all'uopo indicate dalla direzione lavori ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori potranno accedere in ogni momento al cantiere, al fine di poter effettuare tutti i controlli che riterranno opportuni.

La presenza del personale della direzione dei lavori, i controlli e le verifiche dallo stesso eseguiti, non liberano l'appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla buona riuscita delle opere ed alla loro corrispondenza alle clausole contrattuali, nonché all'osservanza delle norme antinfortunistiche, dei regolamenti e delle norme vigenti o che saranno emanati nel corso dei lavori.

Parimenti ogni intervento dell'Amministrazione regionale, della direzione dei lavori o del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non potrà essere invocato come causa di interferenza nelle modalità di conduzione dei lavori e del cantiere nel suo complesso, nonché nel modo di utilizzazione dei mezzi di opera, macchinari e materiali; a tale funzione si intende e rimane solo ed esclusivamente preposto l'appaltatore che ne sarà responsabile.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della direzione dei lavori e del coordinatore dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto, capitolato e del piano di sicurezza e coordinamento.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 31 della l.r. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni il direttore tecnico vigila sull'osservanza dei vari piani di sicurezza.

L'appaltatore, o i suoi rappresentanti di cui all'art. II.8 del presente capitolato, non potranno rifiutarsi di ritirare, con firma della copia per ricevuta, gli ordini di servizio e qualunque comunicazione scritta della direzione dei lavori inerente i lavori stessi. Il personale dell'impresa non potrà rifiutarsi sotto l'ordine del coordinatore della sicurezza di sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla verifica da parte del coordinatore per la sicurezza degli avvenuti adeguamenti effettuati dall'impresa.

L'appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare immediata esecuzione agli ordini di servizio anche quando eccezionalmente si tratti di lavori da farsi di notte o nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente, sotto pena dell'esecuzione d'ufficio, con addebito della maggiore spesa che l'Amministrazione regionale avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.

Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli.

L'appaltatore o un suo incaricato dovrà recarsi all'Ufficio della direzione dei lavori, o dell'Amministrazione regionale, nei giorni o nelle ore che saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per collaborare alla compilazione della contabilità degli stessi e per sottoscrivere quei documenti contabili che l'impresa è tenuta a firmare.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO III - Esecuzione dei lavori - Condizioni generali

ART. III.1: GARANZIE

Ai sensi dell'art. 15, comma 7, della l.r. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni, oltre all'art. 34 della l.r. 12/96, e successive modifiche ed integrazioni, si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia e in particolare gli articoli 30 della l. 109/94 e successive modificazioni, nonché gli articoli 100, 101, 102, 103, 104, 107 e 108 del regolamento approvato con il DPR 554/99 secondo le specificazioni di seguito indicate.

A) Norme generali

A carico dell'appaltatore sono previste le garanzie di seguito esplicitate. Le garanzie previste possono costituirsi secondo le modalità di legge; la fideiussione potrà essere esclusivamente bancaria o assicurativa, con l'esclusione di quelle prestate da qualsiasi altro soggetto.

In caso di fideiussione l'istituto garante dovrà espressamente dichiarare:

- di aver preso visione dei documenti di gara e di tutti gli atti in essa richiamati;
- di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art. 1957, I, C.C.;
- di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- di garantire l'operatività della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione regionale;
- di obbligarsi a versare direttamente alla committente, a prima richiesta, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor somma richiesta dalla Regione;
- di considerare valida la fideiussione fino alla sottoscrizione del contratto se trattasi di cauzione provvisoria, oppure fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale principale, se trattasi di cauzione definitiva.

Nel caso di versamento in contanti o tramite titoli del debito pubblico, il versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria Regionale. Il valore nominale dei titoli sarà quello segnalato dall'Assessorato regionale Territorio Ambiente e Opere Pubbliche alla Tesoreria. Le quietanze potranno essere ottenute solo a fronte della presentazione del bando e/o della lettera d'invito.

Qualora venissero usati assegni circolari gli stessi, se di importo inferiore a 20 milioni, devono essere intestati alla ditta concorrente, essere sottoscritti sul retro per girata e non riportare la clausola di non trasferibilità; se di importo superiore a 20 milioni devono necessariamente essere intestati alla Regione Valle D'Aosta.

Non sono ammessi assegni bancari.

Per le imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 la cauzione e la garanzia fideiussoria previste sono ridotte del 50%.

B) Cauzione provvisoria

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici deve essere corredata da una cauzione dell'importo previsto nel bando di gara, da prestare in una delle modalità di cui precedente punto A, corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al seguente punto C qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Gli importi della cauzione sono ridotti nelle misure indicate al comma 2 bis dell'art. 34 della l.r. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni nei casi previsti al comma medesimo.

La Regione ha il diritto di incamerare la cauzione nelle ipotesi previste dal bando di gara, in quelle di cui all'art. II.3 del presente capitolato, nonché qualora l'aggiudicatario si rifiuti di stipulare il contratto entro 15 giorni dalla data fissata o non costituisca la garanzia fideiussoria definitiva di cui all'art. 34, comma 2, della l.r. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Il documento comprovante il deposito cauzionale o la garanzia fideiussoria deve essere presentato unitamente all'offerta e deve avere validità per almeno per centottanta giorni da tale data.

La cauzione prestata dall'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto e quella prestata dai soggetti non aggiudicatari entro 10 giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o dalla scadenza del termine di validità dell'offerta.

Il concorrente è tenuto, in sede di offerta, ad indicare il nominativo e le generalità della persona autorizzata dal legale rappresentante della Ditta a ritirare la cauzione provvisoria.

Se il deposito è stato costituito tramite versamento presso la Tesoreria, il concorrente dovrà procurarsi presso l'Ufficio appalti dell'Assessorato Territorio Ambiente e Opere Pubbliche il timbro da apporre sul retro della quietanza in suo possesso recante la dicitura "si autorizza lo svincolo della presente cauzione a favore del Sig. _____ nato il _____ rappresentante della Ditta _____ che non è risultata aggiudicataria dell'appalto".

Negli stessi termini il fideiussore è liberato automaticamente dagli obblighi assunti verso la Regione.

C) Cauzione definitiva

L'appaltatore deve costituire, secondo le modalità di cui al precedente punto A, una cauzione a garanzia degli oneri e danni conseguenti al mancato od inesatto adempimento del contratto,

La cauzione definitiva sarà eguale al 10% dell'importo di appalto stipulato in contratto (IVA esclusa). In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità indicate all'art. 30 comma 2 della l. 109/94 e successive modificazioni.

La garanzia fideiussoria deve essere costituita e il relativo documento deve essere trasmesso alla Regione prima della data fissata per la stipulazione del contratto.

La mancata presentazione entro il predetto termine comporta la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria di cui al comma precedente, in questo caso il soggetto appaltante aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno e cessa di avere effetto solo dalla data di accettazione delle opere di cui all'art. 17 della l.r. n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Resta convenuto che anche quando, a seguito dell'accettazione definitiva delle opere nulla osti nei riguardi della Regione alla restituzione della cauzione, questa continuerà a restare, in tutto od in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all'appaltatore non sia, a giudizio della Regione, all'uopo sufficiente.

L'Amministrazione regionale ha il diritto di rivalersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione di contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

L'amministrazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Qualora la cauzione provvisoria sia stata costituita presso la Tesoreria essa può essere trasferita a far parte della cauzione definitiva, riducendo di uguale ammontare il versamento necessario.

D) Assicurazioni

Prima della firma del contratto e comunque prima della consegna dei lavori all'appaltatore è richiesta la stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne la Regione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, purché non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza dovrà preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio dell'Amministrazione regionale competente per la realizzazione dei lavori e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate di pagamento.

La copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti requisiti e dovrà essere estesa a:

- danni alle opere ed agli impianti oggetto dell'appalto, per l'intero loro importo di contratto e a impianti o opere esistenti;
- danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori e delle opere in corso di realizzazione eseguite dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici per un importo pari all'ammontare dell'appalto;
- responsabilità civile verso terzi per le somme che le imprese siano tenute a pagare quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento per danni cagionati da esse o da soggetti dei quali e per i quali debbano rispondere a persone, cose od animali per fatti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori o per effetto delle medesime incluso il caso di morte per un massimale pari al 5 % della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro;
- gli incendi per tutte le opere del cantiere per l'intero importo dell'appalto.

La copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione di rinuncia al diritto di rivalsa verso progettisti, D.L. e terzi non costituenti "parti" del presente contratto, coperti da polizze assicurative con analoga clausola.

La polizza assicurativa dovrà essere mantenuta sino alla data di completamento delle operazioni di collaudo e comunque cessa di avere efficacia trascorsi tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori senza che l'Amministrazione regionale, in assenza di giustificato motivo, abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudo.

E) Fideiussioni

L'erogazione della rata di saldo al termine delle operazioni di collaudo e nelle more dell'approvazione del relativo certificato può essere concessa previa costituzione da parte dell'appaltatore di una garanzia fideiussoria di importo pari alla rata di saldo.

ART. III.2: SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 15, comma 7, della l.r. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni, oltre all'art. 33 della l.r. 12/96, e successive modifiche ed integrazioni, si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia e in particolare gli articoli 34 della l. 109/94 e successive modificazioni, nonché l'articolo 141 del regolamento approvato con il DPR 554/99, nonché l'art. 18 della L. 55/90 e successive modificazioni.

Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili e affidabili in cottimo nella misura complessiva massima del 30%, compresa l'incidenza dei noli a caldo.

Le imprese, all'atto dell'offerta, dovranno dichiarare i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare e che potranno essere autorizzate alle condizioni e nei limiti imposti dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, dall'art. 33 della l.r. 12/96 nonché dall'art. 34 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Ugualmente, all'atto dell'offerta, devono elencare, con riferimento alla categoria prevalente, le lavorazioni che intendono subappaltare.

In caso di variante in corso d'opera l'indicazione dei lavori o delle opere da subappaltare dovrà avvenire all'atto dell'affidamento della variante stessa.

L'autorizzazione al subappalto avverrà alle condizioni e nei limiti imposti dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, dall'art. 33 della l.r. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'art. 34 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore deve provvedere ad inoltrare al coordinatore del ciclo di cui all'art. 4 comma 3 della legge regionale, la richiesta di autorizzazione prima della data prevista per l'inizio della prestazione del subappaltatore, corredata dalla documentazione comprovante che il subappaltatore sia in possesso degli stessi requisiti per la qualificazione dell'appaltatore, limitatamente ai lavori oggetto del contratto di subappalto o dichiarazione di regolarità contributiva di cui all'art. 31, comma 2, lettera c) della l.r. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Amministrazione regionale, procederà all'autorizzazione del subappalto e/o del cottimo entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta previa la verifica che siano rispettati i limiti di cui al primo capoverso del presente articolo, riservandosi di revocare l'autorizzazione

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

stessa qualora non sia accertato il possesso in capo al subappaltatore dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria secondo le modalità di cui al D.P.R. 34/2000, o della L.R. 40/01 ove applicabile, non sia verificata regolarità contributiva di cui all'art. 31, comma 2, lettera c) della l.r. 12/96 come modificata dalla l.r. 29/99 e nel caso siano riscontrati nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo i divieti previsti dall'art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni.

E' vietato all'appaltatore ai sensi dell'art. 18 comma 10 della L. 55/90 sotto pena di immediata rescissione del contratto per colpa dell'appaltatore medesimo far eseguire a terzi le opere o i lavori affidati in subappalto.

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto ad eccezione dei contratti aventi ad oggetto la posa in opera la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente, se di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera, ovvero di importo superiore a 150.000 Euro:

Ai sensi dell'art. 18, comma 12, della legge n. 55/90 sono considerati subappalto anche i contratti di nolo a caldo e di fornitura con posa in opera che siano di importo superiore al 2% dell'importo complessivo dei lavori affidati, o comunque di importo superiore ai 100.000 Euro, e qualora l'incidenza della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare all'amministrazione regionale, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto il nome del sub-contrattante, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati specificando le eventuali misure di sicurezza specifiche da adottare.

E', inoltre, fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o dei cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di comprovata inadempienza dell'appaltatore verso il subappaltatore o il cottimista l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 33 comma 5 della l.r. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni, provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista dell'importo dei lavori eseguiti, fino alla concorrenza del corrispettivo desumibile dal contratto di subappalto autorizzato. A tale fine l'appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista motivando la liquidabilità o meno degli stessi al fine di consentire all'Amministrazione la corresponsione diretta degli importi dovuti, previa verifica.

I corrispettivi liquidati direttamente al subappaltatore saranno detratti dall'importo del rateo d'acconto maturato in favore dell'appaltatore.

Qualora l'appaltatore inadempiente non fornisca all'Amministrazione adeguata motivazione della propria inadempienza o non dia comunicazione in merito ai lavori eseguiti dai subappaltatori, l'Amministrazione provvederà, pur continuando ad emettere regolarmente i certificati per il pagamento delle rate di acconto, a sospendere ogni liquidazione di quanto dovuto all'appaltatore senza che ciò costituisca motivo di riconoscimento di interessi legali e di mora per ritardata emissione del titolo di spesa.

La decorrenza dei termini relativi ai ritardati pagamenti riprenderà con l'avvenuta presentazione delle fatture quietanzate come sopra richiamate.

Ai sensi dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni, è vietato all'appaltatore, di concedere in subappalto o a cottimo, in tutto od in parte, le opere appaltate, a meno di autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione regionale, sotto pena di denuncia all'autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza, ed è data facoltà all'Amministrazione regionale di chiedere la risoluzione del contratto d'appalto.

In questo caso l'appaltatore resterà ugualmente, di fronte all'Amministrazione regionale, il solo ed unico responsabile dei lavori subappaltati.

Se durante l'esecuzione dei lavori stessi ed in qualsiasi momento, l'Amministrazione regionale stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore o il cottimista è incompetente o indesiderabile, ovvero intendesse revocare l'autorizzazione al subappalto ai sensi del presente articolo, l'appaltatore, al ricevimento della comunicazione scritta, dovrà prendere immediatamente misure per l'annullamento del relativo subappalto o cottimo e per l'allontanamento del subappaltatore o cottimista.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 7 della legge 55/90, l'appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori previsti dal contratto di subappalto, la documentazione relativa alle imprese subappaltatrici e comprovante da parte di queste l'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, nonché la copia del piano operativo di sicurezza relativo ai lavori oggetto del subappalto.

Inoltre l'appaltatore è tenuto altresì a trasmettere periodicamente (in occasione del pagamento delle rate di acconto) copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organi previsti dalle contrattazioni collettive relativi alle imprese subappaltatrici.

L'appaltatore è tenuto a fornire all'Amministrazione la documentazione richiesta al fine di poter verificare il rispetto dei contratti di subappalto autorizzati e il corretto accesso al cantiere da parte di persone risultanti autorizzate.

L'appaltatore dovrà pertanto informare preventivamente l'Amministrazione della necessità di consentire l'ingresso nell'area di lavoro di personale estraneo alla propria struttura organizzativa od a quella dei subappaltatori autorizzati.

ART. III.3: VARIAZIONI AI LAVORI APPALTATI

L'appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali che non siano state disposte e preventivamente approvate dall'Amministrazione regionale.

Nei casi di urgenti ragioni di sicurezza per l'incolumità di persone o cose, il direttore dei lavori può ordinare per iscritto, dandone contestuale comunicazione al coordinatore del ciclo, l'esecuzione immediata di variazioni ai sensi della vigente normativa statale sui lavori pubblici. Tali variazioni sono strettamente limitate alle misure indispensabili per far cessare lo stato di pericolo.

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta l'obbligo da parte dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, senza poter vantare alcun compenso, rimborso e indennizzo per i lavori medesimi, salvo che i lavori stessi non possano essere accettati in sede di collaudo e che questa gli abbia ordinato, purché non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto.

Sono ammissibili tutte le variazioni necessarie a permettere il soddisfacimento dei bisogni espressi dal progetto nel limite massimo del 50% dell'importo del contratto originario, ai fini della determinazione di tale limite non sono ricompresi gli aumenti rispetto alle previsioni contrattuali delle opere derivanti da cause geologiche.

Le variazioni al progetto che non comportano un aumento dell'importo di contratto sono segnalate al coordinatore del ciclo per la sua presa d'atto.

L'esigenza di apportare varianti che comportino un aumento dell'importo di contratto va preventivamente segnalata al coordinatore del ciclo che a seguito dell'esame delle stesse procede:

- entro 5 giorni ad autorizzarne l'esecuzione se queste comportano una variazione dell'importo di contratto inferiore alle somme a disposizione dell'Amministrazione comprensive del ribasso d'asta;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- ad attuare la procedura di approvazione da parte dell'Amministrazione, autorizzando comunque entro 5 giorni la realizzazione della quota di lavori in variante per un importo pari alle somme a disposizione dell'Amministrazione comprensive del ribasso d'asta.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione di nuovi prezzi secondo le modalità fissate dall'art. III.4 del presente capitolato, ovvero si procederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti all'appaltatore a richiesta della direzione dei lavori.

L'Amministrazione regionale durante l'esecuzione dei lavori può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento o una diminuzione delle opere fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell'importo del contratto stesso, senza che per ciò spetti indennità alcuna all'appaltatore. L'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori variati agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione di nuovi prezzi secondo le procedure di cui all'art. III.4 del presente capitolato.

Se le varianti, nei casi previsti al punto precedente, superano tale limite il coordinatore del ciclo ne dà comunicazione all'appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei 15 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione l'Amministrazione regionale deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del coordinatore del ciclo si intende manifesta la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Analogamente se l'Amministrazione regionale non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dall'importo degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi dell'art. 31-bis della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel calcolo di cui sopra non sono tenuti in conto gli aumenti rispetto alle previsioni contrattuali delle opere relative alle fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto, l'appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.

Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'appaltatore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dall'Amministrazione regionale, salvo il diritto dell'appaltatore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.

L'amministrazione può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel capitolato d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi del presente articolo e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.

L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

ART. III.4: DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO

Qualora si rendesse necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto regolamentato dal presente capitolato o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valuteranno:

- a) desumendoli dall'elenco prezzi di cui all'art. 42 della l.r. n.12/96 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando non sia possibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolare analisi.

Le nuove analisi verranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti vigenti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi verranno determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore ed approvati dal coordinatore del ciclo. Ove comportassero maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi saranno approvati dall'Amministrazione regionale su proposta del coordinatore del ciclo prima di essere ammessi alla contabilità dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applicherà il disposto di cui all'articolo V.6 del presente capitolato d'appalto.

Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'Amministrazione regionale può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente capitolato d'appalto, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

ART. III.5: DANNI

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

L'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrenza riparazione valutata ai prezzi di contratto o secondo nuovi prezzi definiti nei termini stabiliti all'articolo III.4 del presente capitolato.

Nessun compenso è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Non saranno altresì riconosciuti all'appaltatore perdite e danni di qualunque entità e ragione ai materiali non ancora posti in opera, alle opere così dette provvisorie, quali ponti di servizio, sbadacchiature ecc., agli utensili, alle attrezzature di cantiere ed ai mezzi d'opera. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Le ipotesi di cui sopra non autorizzano l'appaltatore, per nessun motivo, a sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non si sia eseguito l'accertamento dei fatti. In caso di piena, i danni prodotti ai lavori di difesa di corsi d'acqua, quando non siano ancora contabilizzati sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti in contraddittorio con la direzione lavori. Mancando la misurazione l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con i mezzi di prova più idonei ammessi dalla legge, ad eccezione di quella testimoniale.

ART. III.6: PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI E DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE

L'Amministrazione regionale, salvi i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvenivano nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi.

L'appaltatore dovrà pertanto consegnarli all'Amministrazione regionale che rimborserà le spese incontrate per la loro conservazione e per le eventuali speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'incolumità ed il diligente recupero.

Qualora l'appaltatore scopra ruderi monumentali nella esecuzione dei lavori deve darne immediata partecipazione alla direzione dei lavori e non può demolirli né alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso del coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro su proposta della direzione lavori e conforme autorizzazione dell'organo competente.

I materiali provenienti da scavi e demolizioni restano in proprietà dell'Amministrazione regionale. L'appaltatore non può appropriarsene indebitamente ma deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito nel capitolato, ovvero trasportarli a discarica, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Quando, a giudizio della direzione dei lavori, possano essere reimpiegati, l'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli per categorie nei luoghi stabiliti dalla direzione dei lavori stessa, in attesa del loro reimpiego, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

Qualora siano ceduti all'appaltatore, il prezzo ad essi attribuito nel capitolato stesso deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

CAPO IV - Esecuzione dei lavori - Modalità di esecuzione dei lavori

ART. IV.1: ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della direzione lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione secondo il programma di cui all' art. IV.2 del presente capitolato.

L'Amministrazione si riserva, in ogni modo, il diritto di prefiggere all'Imprenditore i lavori che debbono essere incominciati e di stabilire l'esecuzione di una determinata opera entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Nell'esecuzione delle opere l'appaltatore si atterrà sempre alle prescrizioni che gli verranno impartite dalla direzione lavori e non si accrediteranno all'impresa né le opere da essa eseguite di proprio arbitrio che non fossero corrispondenti alle prescrizioni della direzione dei lavori stessa, né quelle eseguite irregolarmente per le quali si applicheranno le disposizioni di cui all'art. II.12.3 del presente capitolato.

ART. IV.2: PROGRAMMA E PIANO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'appaltatore dovrà presentare all'Amministrazione regionale e alla direzione lavori un dettagliato programma e piano per l'esecuzione dei lavori, prima della consegna dei lavori secondo le indicazioni prescritte dal direttore dei lavori.

Il programma ed il piano di esecuzione dei lavori dovranno altresì essere riassunti in un programma grafico illustrante l'avanzamento cronologico mensile dei lavori.

L'appaltatore dovrà con periodicità trimestrale presentare relazioni dettagliate sul grado di avanzamento lavori, sulla manodopera e sulle attrezzature presenti in cantiere.

Il programma approvato dalla Direzione Lavori, mentre non vincola l'Amministrazione regionale che potrà ordinarne modifiche anche in corso di attuazione, avrà valore di impegno contrattuale per l'appaltatore che ha l'obbligo di rispettare comunque i termini previsti dal programma dei lavori originario di appalto.

Il programma concordato con la direzione lavori ha carattere esecutivo e deve essere scrupolosamente rispettato dall'appaltatore.

Tale programma, tuttavia, anche se approvato dalla direzione dei lavori, non sarà vincolante per l'Amministrazione regionale che si riserva il diritto di indicare all'appaltatore le località ove debbano essere a preferenza incominciati i lavori e concentrati i mezzi d'opera, a seconda delle diverse circostanze e di quanto possa essere richiesto anche in corso d'opera, dal pubblico vantaggio.

Di norma se si tratta di lavori da eseguire su strade pubbliche, l'appaltatore dovrà disporre affinché, in luogo di aumentare i cantieri in attività, sia intensificato il lavoro su pochi, così da ridurre al minimo possibile le interruzioni ed i disagi nella viabilità.

Ogni termine definito è imperativo e comporta per l'appaltatore l'obbligo di fare i lavori considerati nel termine indicato ed alle date risultanti dal programma, senza che sia necessario emettere ordine di servizio particolare per ogni opera elementare o categoria di lavoro.

L'appaltatore dovrà avvisare la direzione lavori di ogni eventuale possibilità di ritardo nell'avanzamento relativo all'esecuzione di ogni singola opera elementare o categoria di lavoro, al fine di consentire lo studio delle conseguenze e dei rimedi.

Lo sviluppo effettivo dei lavori dovrà essere tale da tenere conto che non verranno concesse proroghe per rallentamenti o soste, imputabili ad andamento stagionale sfavorevole, essendo tali rallentamenti o soste già computati nel tempo contrattuale assegnato, in quanto nello stesso è compresa l'incidenza nella misura delle normali previsioni di andamento stagionale sfavorevole. Non è invece compresa la durata dell'eventuale sospensione per la stagione invernale, né quella delle sospensioni per condizioni climatiche avverse straordinarie eccedenti le normali previsioni di andamento stagionale sfavorevole di cui sopra.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. IV.3: CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

A) Termine per la consegna

In considerazione dell'urgenza che riveste l'esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato, l'Amministrazione può procedere alla consegna dei lavori, in pendenza della stipulazione del contratto, o della sua approvazione entro 15 giorni dalla data di comunicazione della avvenuta aggiudicazione provvisoria dei lavori.

In tal caso l'appaltatore dovrà subito provvedere, anche in pendenza di detta stipulazione ed approvazione, all'esecuzione delle opere e provviste previste dal progetto.

Entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria, l'appaltatore è tenuto a consegnare alla direzione lavori i seguenti documenti:

a) il programma ed il piano di esecuzione delle opere ed in particolare lo schema logistico e di organizzazione del cantiere, con l'indicazione dei nominativi delle persone di cui all'art. II.8 del presente capitolato;

b) le eventuali certificazioni delle attrezzature previste per le mobilitazioni;

c) le autorizzazioni connesse con l'esecuzione delle opere la cui richiesta rientri nella sfera degli obblighi dell'appaltatore;

Tali documenti sono verificati a cura della direzione lavori e da questa presentati al coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro. L'approvazione dei documenti da parte di quest'ultimo costituisce condizione essenziale per la prosecuzione dei lavori.

Solo dopo la trasmissione dei documenti o atti prescritti dagli articoli II.8, II.10, III.1, IV.2 e dal presente articolo, redatti nelle forme e nei modi prescritti, sarà consentita la consegna dei lavori. Nel caso in cui tali obblighi non vengano rispettati, il coordinatore del ciclo non autorizza la consegna dei lavori ed impone all'appaltatore di ottemperare a tali obblighi entro un termine perentorio, in ogni caso non superiore a trenta giorni continui e di calendario, trascorso inutilmente tale periodo l'Amministrazione regionale ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto o in sua assenza alla revoca dell'aggiudicazione.

Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura dell'Amministrazione regionale.

In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

La consegna deve risultare da un verbale esteso in concorso con l'appaltatore nella forma stabilita alla lettera B) del presente articolo; a tale verbale deve essere allegata la documentazione di cui sopra. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori stabilito in giorni continui di calendario. Il giorno della consegna dei lavori viene conteggiato nel computo del tempo impiegato per l'esecuzione dei lavori.

A consegna intervenuta l'appaltatore deve provvedere alla mobilitazione del cantiere. L'avvenuta mobilitazione e la sua conformità al disposto del capitolato sono certificate dalla direzione lavori e comunicata al coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro. Tale approvazione consente l'avvio dell'esecuzione del lavoro. L'inizio lavori si intende avvenuto a mobilitazione completata e cioè quando:

- il cantiere è stato installato;
- sono state ottenute le autorizzazioni necessarie all'avvio dei lavori;
- sono presenti in cantiere le attrezzature per le attività del primo bimestre (o di altri periodi ritenuti congrui dalla D.L.);

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, l'Amministrazione regionale procede a risolvere il contratto, incamerando la cauzione definitiva, di cui all'art. 34, comma 2, della l.r. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Se la consegna non avviene entro 45 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva per cause imputabili all'Amministrazione regionale, l'appaltatore può formulare esplicita formale richiesta di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso da parte dell'Amministrazione regionale delle spese contrattuali nonché delle altre spese da lui effettivamente sostenute, in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali: 1,00% per la parte dell'importo fino a Euro 258.228,45, 0,50% per l'eccedenza fino a Euro 1.549.370,70, 0,20% per la parte eccedente Euro 1.549.370,70. Nel caso di appalto integrato, l'appaltatore ha altresì diritto al rimborso delle spese del progetto esecutivo nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla Amministrazione regionale. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso a titolo di risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste in questo capoverso nessun altro compenso o indennizzo spetta all'appaltatore.

La richiesta di pagamento, degli importi dovuti all'accoglimento dell'istanza di recesso, deve essere inoltrata a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti all'appaltatore, dovuti al ritardo nella consegna delle opere ed al non accoglimento dell'istanza di recesso deve essere formulata, a pena di decadenza, mediante riserva nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'art. VII.1 del presente capitolato.

La facoltà dell'Amministrazione regionale di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal punto precedente, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dall'Amministrazione regionale per ragioni che non siano da attribuire a cause di forza maggiore, ivi comprese le avversità climatiche, la sospensione non può, nel complesso, durare oltre 60 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

B) Processo verbale di consegna

Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi: le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi, le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera concessi all'appaltatore per la esecuzione dei lavori; al processo verbale di consegna vanno uniti i profili delle cave in numero sufficiente per poter in ogni tempo calcolare il volume totale del materiale estratto, la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Qualora la consegna sia eseguita in via d'urgenza il processo verbale indica a quali materiali l'appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'impresa. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al coordinatore del ciclo, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questa lo richieda.

E' ammessa la consegna dei lavori in più tempi con successivi verbali di consegna parziale sui quali dovranno essere riportate le cause che, per la natura, l'importanza dei lavori o dell'opera ovvero per una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili richiedono la consegna parziale dei lavori. In caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell'articolo IV.4 del presente capitolato.

C) Differenze riscontrate all'atto della consegna

Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.

Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, il direttore dei lavori redige apposito verbale di constatazione e ne riferisce immediatamente al coordinatore del ciclo, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.

Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo VII.1 del presente capitolato

D) Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro

Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi.

Qualora l'appaltatore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme all'appaltatore subentrante. Qualora l'appaltatore subentrante non intervenga si sospende la consegna e si procede con le modalità indicate al punto A) del presente articolo.

ART. IV.4: TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE

1. Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di **100 (cento)** giorni naturali consecutivi con decorrenza dalla data riportata nel verbale di consegna, o, in caso di consegna parziale, dalla data riportata nell'ultimo dei verbali di consegna.

2. Sospensioni e ripresa dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre simili circostanze speciali impediscano, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori, ne ordina la sospensione.

Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinarono la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 32, comma 1, lettere a), b), b bis) e d) della l.r. n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta a redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

L'appaltatore ove ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori senza che l'Amministrazione regionale abbia disposto la ripresa dei lavori stessi; può diffidare per iscritto il coordinatore del ciclo a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida di cui in precedenza è la condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Fuori dei casi sopra contemplati, il coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi e mai per più di sei mesi complessivi. Il coordinatore del ciclo determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione superi i predetti limiti l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l'Amministrazione regionale si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

E' fatto salvo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili presenti in cantiere.

Salvo quanto sopra stabilito, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso e salvo che la sospensione non sia dovuta a causa attribuibili all'appaltatore la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori resta salva la facoltà del direttore dei lavori o dell'appaltatore di richiedere l'effettuazione di un collaudo in corso d'opera, ai sensi dell'art. 17 comma 8 della l.r. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al coordinatore del ciclo entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a trenta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al coordinatore del ciclo nel modi e nei termini sopradetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

La sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto fra l'ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa.

Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo VII.1 del presente capitolato.

L'appaltatore non può sospendere i lavori se non per cause di forza maggiore o di impedimenti obiettivi; le sospensioni volontarie da parte dell'appaltatore possono dare luogo all'applicazione di misure coercitive in suo danno da parte dell'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 340 e 341 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, specie qualora esse siano di tale durata da pregiudicare la tempestività e la regolare esecuzione dell'opera, o qualora siano tali da costringere l'appaltatore ad un acceleramento non compatibile con la buona esecuzione delle opere. In ogni caso se le suddette sospensioni provocano ritardi nell'ultimazione delle opere l'appaltatore è soggetto all'applicazione delle penali per ritardo di cui all'articolo IV.5 del presente capitolato.

3. Sospensioni illegittime

Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dal precedente punto del presente articolo sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:

- detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista nella formulazione delle voci di elenco prezzi, variabile tra il 13 ed il 15 % a seconda della tipologia dei lavori, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa nella misura pari agli interessi moratori come fissati ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione computati sulla percentuale di cui alla precedente lettera a) rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi del precedente punto 2 del presente articolo;
- la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Al di fuori delle voci elencate nel presente articolo sono ammesse a risarcimento ulteriori voci solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

4. Proroghe

L'appaltatore, qualora, per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere, esclusivamente prima della scadenza del termine, con domanda motivata che deve essere formulata almeno 30 giorni prima della data di conclusione dei lavori, una proroga che verrà esaminata dal coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro, sentito il direttore dei lavori. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal coordinatore del ciclo entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Non saranno comunque concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente capitolato e per imprevedibili circostanze di effettiva forza maggiore. La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'appaltatore per il fatto che la maggior durata dei lavori sia imputabile all'Amministrazione regionale.

Agli effetti del diritto a richiedere proroghe ai termini contrattuali di esecuzione, le giornate di sciopero saranno riconosciute come tali se almeno il 50% delle maestranze addette al cantiere (considerando tale il solo personale alle dirette dipendenze dell'impresa) si astiene dal lavoro, considerando la presenza media riscontrata nei 15 giorni precedenti, quale registrata sul giornale dei lavori. Le astensioni dal lavoro di durata inferiore a 5 ore non saranno prese in considerazione in nessun caso

ART. IV.5: PENALE IN CASO DI RITARDO

Per ogni giorno di ritardo oltre il termine stabilito per la consegna delle opere ultimate, l'appaltatore soggiacerà ad una penale pecuniaria, pari all'uno per mille del valore del contratto.

Il valore complessivo della suddetta penali non potrà in ogni caso superare il 10% del valore di contratto; il raggiungimento di tale limite ovvero il raggiungimento di un ritardo pari o superiore a quello concesso per la realizzazione dei lavori costituisce grave inadempimento alle obbligazioni di contratto.

La penale è applicata fin dalla scadenza del termine di ultimazione su tutti i successivi stati di avanzamento e sul conto finale.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione regionale. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione regionale su proposta del coordinatore del ciclo, sentito il direttore dei lavori ed il collaudatore, ove nominato.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. IV.6: ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORI

1 Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procederà dandone congruo preavviso scritto, alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo apposito certificato attestante l'ultimazione dei lavori se le opere saranno riscontrate regolarmente compiute.

I termini stabiliti per il collaudo decorreranno dalla data dell'attestazione di ultimazione dei lavori, lo stato finale dei lavori verrà redatto dopo la consegna da parte del direttore dei lavori al coordinatore del ciclo della relazione dettagliata contenente l'attestazione dell'ultimazione lavori di cui all'art. 17 comma 2 della l.r. n. 12/96, e successive modifiche ed integrazioni.

Il conto finale dovrà essere redatto nei 30 giorni successivi alla consegna dell'attestazione di ultimazione dei lavori.

L'opera e' da considerarsi ultimata, agli effetti del tempo utile, anche se essa e' mancante di qualche modesto dettaglio o particolare secondario, purché le rifiniture accessorie mancanti non ne alterino la completa struttura funzionale. In tal caso il certificato di cui al primo capoverso del presente comma riporta il termine perentorio entro il quale devono essere completate le rifiniture accessorie. Il termine per la redazione del conto finale decorrerà, quindi, dall'ultimazione delle predette rifiniture accessorie.

Qualora dalla visita risultasse la necessità di rifare o migliorare qualche opera, per imperfetta esecuzione, l'Impresa dovrà eseguire i lavori che le verranno indicati nel tempo prescritto, che verrà comunque considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per i lavori, ai fini dell'applicazione della prevista penale per i ritardi.

Solamente dopo la constatazione della accettabilità delle opere si redigerà il verbale attestante il loro compimento.

Nel tempo intercorrente fra l'ultimazione dei lavori e la compilazione dello stato finale, l'Amministrazione regionale potrà ordinare ulteriori forniture e lavori, senza che l'appaltatore, per qualsiasi ragione, possa rifiutarsi, purché tali lavori debbano servire, direttamente o indirettamente, per l'opera che forma oggetto dell'appalto.

2 Conto finale

Il coordinatore del ciclo, esaminati i documenti trasmessi dal direttore dei lavori a corredo del certificato di ultimazione dei lavori invita l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a 30 giorni.

L'appaltatore all'atto della firma non può iscriverne domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'art. VII.2.1 del presente capitolato, eventualmente aggiornandone l'importo.

Qualora l'appaltatore non firmasse il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrivesse senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come da lui definitivamente accettato e le riserve abbandonate.

3 Avviso ai creditori

Ricevuta l'attestazione di ultimazione lavori il coordinatore del ciclo provvede a richiedere la pubblicazione, presso i comuni nel territorio in cui si sono eseguiti i lavori e all'Albo dell'Amministrazione regionale, dell'avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

Trascorso questo termine i Sindaci trasmettono al coordinatore del ciclo i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.

Il coordinatore del ciclo invita quindi l'impresa a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Il collaudatore, nel certificato di collaudo si esprime in merito all'eventuale riconoscimento di ciascun titolo di credito per il quale non è avvenuta la tacitazione. Dalla rata di saldo verrà trattenuto un importo corrispondente al credito per il quale non è avvenuta la tacitazione, senza che l'appaltatore possa avanzare alcuna pretesa in merito alla trattenuta, in attesa che l'Autorità competente ne disponga la liquidazione al legittimo creditore.

CAPO V - Esecuzione dei lavori - Norme per la contabilità dei lavori

ART. V.1: DOCUMENTI CONTABILI E PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA'

Ai sensi dell'art. 15, comma 7, della l.r. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni, si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia e in particolare gli articoli da 156 a 170 e da 183 a 186 del regolamento approvato con il DPR 554/99 per quanto concerne i documenti amministrativi e contabili e le modalità per la loro tenuta.

E' consentita la redazione dei documenti amministrativi e contabili mediante programmi informatici.

ART. V.2: NORME PER LA VALUTAZIONE E LA MISURA DEI LAVORI

I prezzi in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori e le somministrazioni appaltati risultano dall'elenco prezzi; essi sono comprensivi di utile e spese generali e includono inoltre:

- per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, imposta di consumo, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
- per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere e accessori di ogni specie, nonché le quote per assicurazioni sociali, infortuni, benefici, ecc., nonché nel caso di lavoro notturno anche la spesa per l'illuminazione dei cantieri di lavoro;
- per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e i mezzi d'opera pronti al loro uso, completi di accessori, ecc., tutto come sopra;
- per i lavori a misura e a corpo: tutte le spese per mezzi d'opera; assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d'opera

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

provvisoriamente nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa, ecc., e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati nei vari articoli di capitolato e nell'elenco dei prezzi.

Il fatto che un'opera o una provvista sia contemplata nell'elenco prezzi non comporta l'obbligo per l'Amministrazione regionale di darne ordinazione all'appaltatore.

OPERE A CORPO

Per le opere previste a corpo, il prezzo stabilito è fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla loro misura o sul valore attribuito alla qualità di dette opere (articolo 326, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. F).

I lavori a corpo saranno contabilizzati a libretto, indicando le percentuali di quanto verrà eseguito e accertato, separatamente per ciascun elemento essenziale del lavoro a corpo.

Ogni indicazione richiamerà le precedenti, in modo da evitare errori. Le quantità saranno desunte da calcoli sommari, basati, se necessario, su appositi rilievi geometrici o attraverso un riscontro fornito dal computo metrico estimativo dal quale tali quantità sono state individuate. Tale computo non fa parte della documentazione contrattuale.

OPERE A MISURA

Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto può variare, tanto in più, quanto in meno, secondo la quantità effettiva di opere eseguite (articolo 326, terzo comma, legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. F).

Le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo. L'appaltatore dovrà, nei tempi opportuni, chiedere alla direzione dei lavori di misurare in contraddittorio quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più accertare, come pure di procedere alla misura e al peso di tutto ciò che dovesse essere misurato e pesato prima della posa in opera, rimanendo convenuto che, se per difetto di ricognizioni fatte a tempo debito alcune quantità non fossero state accertate, l'appaltatore dovrà accettare la valutazione fatta dalla direzione dei lavori e sottostare a tutte le spese e i danni che gliene potessero derivare.

OPERE IN ECONOMIA

I compensi per le opere eseguite in economia sono anch'essi soggetti al ribasso d'asta ad eccezione dei prezzi elementari per la manodopera i quali verranno inseriti in contabilità al lordo del ribasso d'asta.

L'appaltatore dovrà, in tempo opportuno, richiedere alla direzione lavori di valutare in contraddittorio quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più accertare, rimanendo convenuto che se alcune quantità non fossero state accertate per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, l'appaltatore dovrà accettare la valutazione della direzione lavori e sottostare a tutte le spese e danni che a lei potessero derivare dalla tardiva ricognizione.

ART. V.3 : ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell'art. 15, comma 7, della l.r. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni, si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia e in particolare gli articoli 113, 114 e 116 del regolamento approvato con il DPR 554/99.

1. Anticipazione

Ai sensi del D.L. 79/97, convertito in Legge 140/97, all'appaltatore non verrà concessa alcuna forma di anticipazione sull'importo contrattuale.

2. Pagamenti in acconto

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, su richiesta di quest'ultimo, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nel corso dei lavori, ogni qualvolta il suo credito al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di cui all'articolo II.11 del presente capitolato, raggiunga almeno la cifra minima di un decimo dell'ammontare netto dell'importo di appalto. Deroghe a tale importo potranno essere autorizzate dal dirigente competente, su proposta motivata del coordinatore del ciclo, in situazioni eccezionali e particolari, quali prolungate sospensioni per cause non dipendenti dall'impresa, riduzione entità dei lavori ecc. Nessun pagamento può essere effettuato all'appaltatore prima della stipulazione del contratto.

I pagamenti, verranno effettuati in base ai certificati dai quali risulti che l'importo dei lavori contabilizzati al netto del ribasso o aumento d'asta e degli acconti già corrisposti, non sia inferiore per ciascuna rata all'importo suddetto. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Dirigente competente sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, vistati dal coordinatore del ciclo, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. Il pagamento dei corrispettivi in conto lavori da parte dell'Amministrazione regionale è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità amministrativa, contributiva e retributiva, rilasciata dall'appaltatore e degli eventuali subappaltatori ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme) e verificabili dall'Amministrazione regionale presso le autorità competenti.

L'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare e sempre al netto del ribasso d'asta sarà corrisposta dopo l'ultimazione dei lavori attestata con le modalità di cui al precedente art. IV.6.1.

Qualora l'Amministrazione regionale, a seguito delle verifiche condotte, riscontri delle difformità dalle dichiarazioni rilasciate dall'appaltatore o dai suoi eventuali subappaltatori, comunicherà all'appaltatore e all'autorità competente l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 10% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Nel caso di inadempienza dei subappaltatori, la detrazione del 10% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso, o la sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, si riferiscono all'importo eseguito dal subappaltatore inadempiente. Il

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

pagamento all'appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dagli enti competenti non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

La fornitura dei materiali verrà di norma pagata insieme alla posa in opera indipendentemente dalla data di arrivo in cantiere dei materiali stessi. Tuttavia tali materiali approvigionati a piè d'opera nel cantiere, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto, qualora siano stati espressamente accettati dalla direzione dei lavori, potranno essere accreditati in contabilità e ricompresi negli stati di avanzamento dei lavori in misura pari alla metà del prezzo di contratto, o in difetto, ai prezzi di stima.

Verrà inoltre pagata la sola fornitura se l'Amministrazione regionale, per ragioni proprie, rinuncerà alla realizzazione di opere previste in capitolato e confermate all'atto della consegna dei lavori.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori prima della posa.

3. Termini per il pagamento degli acconti e del saldo

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione, con decorrenza secondo i termini di cui al precedente punto 2 del presente articolo, di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Il termine di pagamento della rata a saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria di cui all'art. III.1.D non può superare il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo, anche provvisorio, ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della stessa.

4. Ritardato pagamento

Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini sopra indicati sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 26, comma 1, della L. 109/94 e successive modificazioni. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 17 comma 7 bis della l.r. 12/96, e successive modifiche ed integrazioni con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.

L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

5. Interessi per il ritardato pagamento

Qualora il certificato di pagamento della rate di acconto o di saldo non sia emesso entro il termine stabilito ai punti precedenti per causa imputabile all'Amministrazione regionale spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione del certificato di pagamento. Qualora il ritardo nell'emissione del certificato di pagamento superi i 60 giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Analogamente qualora il pagamento della rata di acconto o di saldo non sia emesso entro il termine stabilito ai punti precedenti per causa imputabile all'Amministrazione regionale spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i 60 giorni, dal giorno successivo e fino alla data di emissione del mandato di pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

Il saggio degli interessi di mora previsti ai punti precedenti sono quelli fissati annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.

6. Ufficio dove saranno effettuati i pagamenti

I pagamenti verranno disposti dall'ufficio dell'Amministrazione regionale competente per quanto concerne l'esecuzione del contratto d'appalto, il quale, sulla base degli importi dei certificati di pagamento, della rata di saldo e delle relative fatture emesse dall'appaltatore, incaricherà l'Ufficio Gestione Spese dell'Assessorato regionale Bilancio, Finanze e Programmazione ad emettere i relativi mandati di pagamento secondo le coordinate bancarie indicate appositamente dall'appaltatore sulle fatture.

ART. V.4: VALUTAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA

Gli oneri relativi alla sicurezza, la cui stima è oggetto di specifico compenso, riepilogato all'art. I.2.B del presente capitolato, verranno contabilizzati nella percentuale precedentemente stabilita sull'importo dei S.A.L.

All'atto dell'effettuazione dei pagamenti concernenti l'esecuzione dei lavori verrà annotato sul libretto delle misure e sul registro di contabilità il compenso relativo agli oneri per la sicurezza.

In conformità a quanto disposto dall'art. 12, comma 5 dal D.Lgs. n. 494/96, come modificato dal D.Lgs. n. 528/99, le eventuali integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento proposte dall'appaltatore non determineranno in nessun caso modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti salvo il caso previsto all'art. 31 comma 1 bis della l.r. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. V.5: CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO

Ai sensi dell'art. 15, comma 7, della l.r. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni, si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia e in particolare l'articolo 26, comma 5, della l. 109/94 e successive modificazioni e l'articolo 115 del regolamento approvato con il DPR 554/99.

Le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'amministrazione debitrice.

La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al punto precedente.

L'Amministrazione regionale, al momento della stipula del contratto o contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

In ogni caso, l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

ART. V.6: REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'articolo 15, comma 7 della l.r. 12/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché dell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del Codice Civile.

Si applica, invece, il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta. Tale prezzo potrà essere aumentato di una percentuale fissata con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi, sulla base del programma di lavori di cui all'art. IV.2 del presente capitolato.

CAPO VI - Esecuzione dei lavori - Norme per il collaudo dei lavori

ART. VI.1: COLLAUDO DEI LAVORI

Per effetto delle deroghe di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3090 del 18.10.2000, è ammessa la sostituzione del collaudo con la redazione del certificato di regolare esecuzione secondo le modalità e le tempistiche di cui all'articolo 17 comma 5 della legge regionale n. 12/96, come modificata dalla legge regionale n. 29/99.

Il certificato di regolare esecuzione deve contenere:

- a) l'indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi al lavoro;
- b) l'indicazione dei verbali, degli ordini di servizio e di tutte le verifiche effettuate;
- c) gli estremi del collaudo statico e degli impianti.

Il certificato di regolare esecuzione deve:

- 1) riassumere per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale;
- 2) determinare la somma da porsi a carico dell'appaltatore per danni da rifondere all'Amministrazione regionale per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio, o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese di assistenza, oltre il termine convenuto per il compimento dei lavori;
- 3) dichiarare il conto liquido dell'appaltatore e la collaudabilità dell'opera o del lavoro e sotto quali condizioni.

Decorso due anni dalla emissione del relativo certificato, quest'ultimo si intende definitivamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Qualora l'Amministrazione regionale abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato prima della redazione del certificato di regolare esecuzione può procedere alla presa in consegna anticipata a condizioni che:

- a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
- b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del coordinatore del ciclo, il certificato di abitabilità o il certificato di agibilità di impianti od opere a rete;
- c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
- d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato d'appalto;
- e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.

Il certificato di regolare esecuzione viene trasmesso per la sua accettazione all'appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le domande che ritiene opportune.

Tali domande devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal presente capitolato con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.

L'Amministrazione regionale preso in esame il certificato di regolare esecuzione effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni sull'ammissibilità del predetto, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni dell'Amministrazione regionale sono notificate all'appaltatore.

La redazione del certificato di regolare esecuzione è sostituita dal collaudo dei lavori esclusivamente nel caso siano sorte contestazioni durante l'esecuzione dell'appalto con conseguente iscrizione di riserve negli atti contabili e relativa loro conferma sul conto finale. In tal caso la collaudazione dei lavori seguirà le procedure di cui al titolo XII del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nel rispetto dei tempi di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 12/96, come modificata dalla legge regionale n. 29/99.

15) Svincolo della cauzione

Alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Si procede previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

16) Estinzione delle garanzie fideiussorie

Il decorso del termine fissato per le operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fideiussorie prestate ai sensi dell'articolo III.1.C del presente capitolato.

CAPO VII - Esecuzione dei lavori - Norme per la definizione delle riserve dei contenziosi e delle controversie

ART. VII.1: RISERVE

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene che gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza entro il termine di quindici giorni. Il direttore dei lavori nei successivi quindici giorni espone le sue motivate deduzioni.

Nel caso in cui l'appaltatore firmi il registro di contabilità con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo scritto.

ART. VII.2: DEFINIZIONE DEI CONTENZIOSI E DELLE CONTROVERSIE – ACCORDO BONARIO – ARBITRATO

Le eventuali controversie tra l'Amministrazione regionale e l'appaltatore saranno risolte ai sensi degli articoli 31 bis e 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'articolo 32 comma 1 della predetta legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie, su comune volontà delle parti, è deferita ad un collegio arbitrale. L'arbitrato, nelle more dell'approvazione del decreto del Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero della giustizia di cui all'art. 32 della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, verrà condotto secondo le norme procedurali di cui al seguente punto 3 del presente articolo.

Qualora una delle parti non intendesse procedere a giudizio arbitrale la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del Tribunale civile di Aosta.

1. Accordo bonario

Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati dall'articolo 31-bis della legge n. 109/94 e successive modificazioni, il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al coordinatore del ciclo, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata in merito.

Il coordinatore del ciclo può promuovere la costituzione di apposita commissione, secondo le modalità di cui all'art. 31-bis della legge n. 109/94 e successive modificazioni, affinché formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, nel termine dei novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario.

In merito alla proposta nei successivi trenta giorni si pronuncia l'appaltatore e l'Amministrazione regionale assume le dovute determinazioni in merito. Decorso tale termine è in facoltà dell'appaltatore avvalersi dei disposti di cui al successivo punto 2 del presente articolo.

Qualora l'appaltatore e l'Amministrazione regionale aderiscano alla soluzione bonaria prospettata si procede alla sottoscrizione del verbale di accordo bonario. La sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione sino a quel momento insorta.

L'accordo bonario definito con le modalità precedenti ed accettato dall'appaltatore ha natura transattiva.

L'amministrazione regionale e l'appaltatore hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto degli stessi l'accordo bonario risolutivo delle riserve.

Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.

Le dichiarazioni, gli atti del procedimento e i verbali di pre-intesa non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo.

La procedura per la definizione dell'accordo bonario può essere reiterata per una sola volta.

2. Definizione delle riserve al termine dei lavori

Le riserve e le pretese dell'appaltatore che in ragione del loro valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario di cui al presente articolo, sono esaminate e valutate dall'Amministrazione regionale entro 90 giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi del precedente articolo VI.1.14.

Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 17 della l.r. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni, senza che l'Amministrazione abbia effettuato il collaudo, l'appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. L'Amministrazione regionale si pronuncerà entro i successivi 90 giorni.

Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dall'Amministrazione regionale avverrà entro 60 giorni dall'accettazione da parte dell'appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrale pretese già oggetto di riserva ai sensi dell'art. VII.1 del presente capitolato non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

3. Definizione delle controversie

Nel caso le eventuali controversie insorte tra l'Amministrazione regionale e l'appaltatore siano decise da arbitri, il giudizio è demandato ad un collegio arbitrale istituito presso la Camera Arbitrale per i lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

L'arbitrato ha natura rituale.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra professionisti di particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici, se la parte nei cui confronti è diretta la domanda di arbitrato omette di provvedervi, alla nomina procede il Presidente del Tribunale civile di Aosta ai sensi dell'art. 810, comma 2 del codice di procedura civile.

Ad iniziativa della parte più diligente, gli atti di nomina dei due arbitri sono trasmessi alla Camera Arbitrale per i lavori pubblici affinché essa provveda alla nomina del terzo arbitro, con funzioni di presidente del Collegio, scelto nell'ambito dell'albo camerale sulla base di criteri oggettivi e predeterminati.

Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio il giudizio si svolge secondo i disposti del regolamento di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 dicembre 2000, n. 398.

Il Collegio arbitrale deciderà secondo equità con lodo definitivo e vincolante tra le parti in lite. L'arbitrato avrà sede in Aosta.

4. Tempo del giudizio

L'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di 60 giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto 1 del presente articolo o della determinazione prevista al punto 2 del presente articolo oppure alla scadenza dei termini previsti dal predetto punto 2.

Salvo diverso accordo delle parti, e qualora la domanda non abbia ad oggetto questioni la cui definizione non è differibile nel tempo, la controversia arbitrale non può svolgersi prima che siano decorsi i termini di cui al punto 2 del presente articolo.

Se nel corso dell'appalto sono state proposte più domande di arbitrato in relazione a diverse procedure di accordo bonario, queste sono decise in un unico giudizio.

CAPO VIII – Qualità, provenienza e prove dei materiali, modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro

ART. VIII.1: QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte proverranno da quelle località che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori siano riconosciute della migliore qualità e rispondano ai requisiti tecnici richiesti.

Quando la Direzione dei lavori rifiuti qualche provvista perché ritenuta, a suo insindacabile giudizio, non idonea ai lavori l'Impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro e dai cantieri a cura e spese dell'Impresa.

Gli inerti per la formazione dei conglomerati bituminosi dovranno rispondere alle "Norme per l'accettazione dei pietrischetti, pietrischi, graniglie, sabbie ed additivi per costruzioni stradali" emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

In particolare come aggregato grosso per manti d'usura si dovranno impiegare materiali ottenuti da frantumazione di rocce aventi elevata durezza con resistenza minima alla compressione di 1250 kg/mq., non idrofili. Non dovranno essere di forma allungata o appiattita.

Gli additivi dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle norme del CNR.

I bitumi, sia liquidi che solidi, dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle norme CNR, con l'avvertenza che dovranno essere adottate penetrazioni comprese fra 60 e 100 a seconda dello spessore del manto, ricorrendo alle maggiori penetrazioni per gli spessori minori.

ART. VIII.2: PROVE DEI MATERIALI

L'Impresa è tenuta all'osservanza delle leggi e disposizioni vigenti relative alle prove ed alla accettazione dei materiali; all'uopo dovrà provvedere a tutte le spese di prelevamento e di invio dei campioni agli Istituti di prova che saranno indicati dall'Amministrazione appaltante ed a pagare le relative tasse e spese.

Potrà essere ordinata la conservazione dei campioni munendoli di sigilli a firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

Per quanto riguarda, in particolare, i lavori di pavimentazione, l'Impresa dovrà provvedere, su disposizione della Direzione dei lavori, alle analisi granulometriche degli aggregati caldi e delle miscele per avere la certezza che le dimensioni, le qualità e le quantità corrispondano a quelle prescritte. L'Impresa deve, inoltre, consentire, in ogni momento, libero accesso al Direttore dei lavori, o al suo rappresentante autorizzato, all'impianto di preparazione degli aggregati e delle miscele per la verifica dei pesi, delle caratteristiche dei materiali e della temperatura.

ART. VIII.3: MOVIMENTI DI MATERIE PER LA FORMAZIONE DEL CORPO STRADALE

Gli scavi ed i rilevati dovranno eseguirsi secondo le dimensioni e le modalità risultanti dai disegni di progetto, impiegando la maggior cura nello spianare e sistemare le banchine, allineare i cigli e regolarizzare le scarpate.

Le materie provenienti dagli scavi, non utilizzabili o non ritenute idonee, a giudizio della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati, nonché qualsiasi materiale di risulta ed i residui delle proprie lavorazioni, dovranno essere trasportate alle pubbliche discariche, a cura e spese dell'Impresa.

Tutti gli oneri di discarica o canoni e le eventuali sistemazioni finali saranno pure a carico dell'Impresa appaltatrice.

La terra vegetale in eccedenza ai lavori di sistemazione esterna resterà comunque di proprietà dell'Amministrazione e dovrà essere trasportata presso la discarica comunale e depositata a cura dell'Appaltatore.

Nel prezzo degli scavi è sempre compreso l'onere del riempimento dei vuoti attorno alle murature, anche in conseguenza della esecuzione delle murature con riseghe di fondazione.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Per la formazione dei rilevati si impiegheranno, in genere, tutte le materie provenienti dagli scavi, in quanto disponibili ed idonee; esse verranno disposte a strati regolari di spessore non maggiore di cm. 30, e debitamente costipate. I rilevati dovranno, in genere, eseguirsi con una certa eccedenza nell'altezza, onde sopperire al calo dipendente dall'assestamento, in modo che la profilatura dei cigli e delle scarpate possa avere luogo sempre mediante ritaglio.

Quando venissero a mancare, in tutto od in parte, i materiali provenienti dagli scavi, si provvederà alla formazione dei rilevati mediante materie prelevate da cave di prestito. Queste potranno essere aperte dovunque l'Impresa riterrà di sua convenienza, subordinatamente alla idoneità delle materie da portare in rilevato ed al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia mineraria, forestale e stradale. Le suddette cave di prestito, da aprire a totale cura e spese dell'Appaltatore, debbono essere coltivate in modo che, tanto durante l'esecuzione degli scavi quanto a scavo ultimato, sia provveduto al loro regolare e completo scolo e restino impediti ristagni d'acqua. A tale scopo l'Appaltatore, quando occorra, dovrà aprire, sempre a sua cura e spese, opportuni fossi di scolo con sufficiente pendenza.

ART. VIII.4: RILEVATI, REINTERRI E RIEMPIMENTI DI PIETRAMME

Per i rilevati e rinterri da addossarsi alle murature del manufatto e di altre opere qualsiasi dovranno essere sempre impiegati materiali aridi, sciolti od inerti, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quello argilloso ed, in genere, di tutti quei materiali che, con l'assorbimento dell'acqua, si rammolliscono o si gonfiano, generando spinte.

Nella formazione dei rilevati, rinterri e ricoprimenti dovrà essere usata ogni diligenza, affinché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza da tutte le parti, disponendo contemporaneamente le materie ben sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente la muratura su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

E' vietato di addossare terrapieni a murature di fresca costruzione; tutte le riparazioni o costruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a totale carico dell'Appaltatore.

ART. VIII.5: SCAVI DI FONDAZIONE

Qualunque sia la natura e le qualità del terreno, gli scavi di fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità che verrà ordinata dalla Direzione dei lavori all'atto della loro esecuzione. Le profondità indicate sui disegni di consegna sono, perciò, di semplice avviso e l'Amministrazione appaltante si riserva la piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezione e domande di speciali compensi, avendo Egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti in elenco prezzi.

I piani di fondazione dovranno generalmente essere orizzontali, ma per le opere che cadono sopra falde inclinate potranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze.

Gli scavi di fondazione dovranno, di norma, essere eseguiti a pareti verticali e l'Impresa dovrà, occorrendo, sostenerli con convenienti armature e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno alle cose ed alle persone che potessero verificarsi per franamenti o smottamenti.

Questi potranno però, ove ragioni speciali non lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata, e ciò esclusivamente su ordine e a discrezione della Direzione dei lavori, in tal caso non sarà pagato il maggior volume rispetto allo scavo a pareti verticali.

Analogamente l'Impresa dovrà provvedere, a sua iniziativa, a sua cura e spese, alle suddette assicurazioni, armature, puntellamenti e sbadacchiature, nella quantità e robustezza che la qualità delle materie da scavare richiedono, adottando anche tutte le altre precauzioni che fossero ulteriormente necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che, al riguardo e per garantire la sicurezza delle cose e delle persone, gli venissero impartite dalla Direzione dei lavori.

Il legname impiegato a tale scopo, sempre che non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera e da restare, quindi, in posto in proprietà dell'amministrazione appaltante, resteranno in proprietà dell'Impresa che potrà recuperarle ad opera compiuta.

Nessun compenso spetta all'Impresa ove, per qualsiasi ragione, tale recupero non possa in tutto od in parte effettuarsi.

ART. VIII.6: PRECAUZIONI PER L'USO DI MINE

Per le mine che occorressero nell'esecuzione degli scavi, tanto all'aperto che in galleria, l'Appaltatore deve osservare tutte le prescrizioni delle leggi e regolamenti in vigore in materia di esplosivi. Inoltre l'Appaltatore è in obbligo di prendere tutte le precauzioni necessarie ad evitare alle persone ed alle cose ogni danno, delle cui conseguenze Egli è sempre in ogni caso unico responsabile.

ART. VIII.7: MALTE E CONGLOMERATI

I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati dovranno corrispondere alle proporzioni indicate nelle descrizioni delle voci di elenco prezzi.

Qualora la Direzione dei lavori ritenga di variare tali proporzioni, l'Appaltatore sarà obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni della Direzione dei lavori medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste.

Nella progettazione e nella esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, l'Appaltatore dovrà osservare le norme della legge 05-11-1971, n. 1086 e del D.M. 30-05-1974, nonché quelle contenute nelle leggi, decreti e circolari ministeriali in vigore o che venissero emanate durante l'esecuzione dei lavori.

Il progetto statico ed il relativo collaudo delle opere in c.a. sarà a carico dell'impresa appaltatrice.

ART. VIII.8: RILEVATI COMPATTATI

I rilevati compattati saranno costituiti da materiali adatti, esclusi quelli vegetali, da mettersi in opera a strati non eccedenti i 25-30 cm costipati meccanicamente mediante idonei attrezzi (rulli a punta o a griglia, ecc), regolando il numero dei passaggi e l'aggiunta dell'acqua (infiatura) in modo da ottenere ancor qui una densità pari al 90% di quella Proctor. Ogni strato sarà costipato nel modo richiesto prima di procedere a ricoprirlo con altro strato, ed avrà superiormente la sagoma della monta richiesta per l'opera finita, così da evitarsi ristagni di acqua e danneggiamenti. Qualora nel materiale che costituisce il rilevato siano incluse pietre, queste dovranno

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

risultare ben distribuite nell'insieme dello strato, comunque nello strato superiore sul quale appoggia l'impianto della sovrastruttura tali pietre non dovranno avere dimensioni superiori a 10 cm.

Il terreno di impianto dei rilevati compattati che siano di altezza minore di 50 cm, qualora sia di natura sciolta, o troppo umida, dovrà ancor esso essere compattato, previa scarificazione, al 90% della densità massima, con la relativa umidità ottima.

ART. VIII.9: SEMINAGINI E PIANTAGIONI

Per le seminagioni sulle falde dei rilevati si impiegheranno, secondo la diversa natura del suolo e le istruzioni che saranno date dall'ingegnere direttore, semi di erba medica.

Quando la seminazione si dovesse fare contemporaneamente alla formazione delle scarpate, si spargerà le semente prima che lo strato superiore di terra vegetale abbia raggiunto la prescritta altezza. Nei casi in cui il terreno fosse già consolidato, si farà passare un rastrello a punte di ferro sulle scarpate parallelamente al ciglio della strada e vi si spargerà quindi la semente procurando di coprirlo bene all'atto dello spianamento della terra.

L'impresa dovrà riseminare a sue spese le parti ove l'erba non avesse germogliato.

Per le piantagioni sulle scarpate o sulle banchine si impiegheranno piantine di acacia o alianto, con preferenza a quest'ultima per la sua idoneità a produrre cellulosa, ovvero ad impiantare canneti (oriundo).

Tali piantagioni verranno eseguite a stagione opportuna e con tutte le regole suggerite dall'arte, per conseguire una rigogliosa vegetazione, restando l'impresa obbligata di curarne la coltivazione e, all'occorrenza, l'innaffiamento sino al completo attecchimento.

Le piantine dovranno essere disposte a filare in modo che ne ricadano quattro per ogni metro quadro di superficie.

Quelle che non attecchissero o che dopo attecchite venissero a seccare, dovranno essere sostituite dall'impresa a proprie spese in modo che all'atto del collaudo risultino tutte in piena vegetazione.

Le alberature stradali dovranno essere effettuate in modo da non pregiudicare eventuali allargamenti della sede stradale. Dovranno essere eseguite previa preparazione di buche delle dimensioni minime di metri 0,80x0,80x0,80 riempite di buona terra, se del caso drenate, ed opportunamente concimate. Le piante verranno affidate a robusti tutori a cui saranno legate con rafia.

ART. VIII.10: LAVORI IN FERRO

Il ferro e l'acciaio dolce delle qualità prescritte, dovranno essere lavorati diligentemente, con maestria, regolarità di forme, precisione di dimensioni e con particolare attenzione nelle saldature e bullonature. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentassero il più leggero indizio di imperfezione.

Per le ferramenta di qualche rilievo, l'Appaltatore dovrà preparare e presentare alla direzione un campione il quale, dopo essere stato approvato dalla Direzione dei Lavori stessa, dovrà servire da modello per tutta la provvista.

Per tutti i lavori in ferro, salvo contrarie disposizioni della Direzione dei Lavori dovrà essere eseguita la coloritura a due mani di minio e a due mani successive ad olio di lino cotto con biacca e tinta a scelta.

Per i ferri da impiegare nella costruzione di opere in cemento armato vengono richiamate le norme contenute nel Regio Decreto 16 novembre 1939 n. 2229 e nella Circolare 15 ottobre 1968 n. 5226 del Servizio Tecnico Centrale dei LL.PP., Legge 5 novembre 1971 n. 1086 e Decreto Ministeriale 27 luglio 1985, avvertendo che la lavorazione dovrà essere fatta in modo che l'armatura risulti esattamente corrispondente per dimensioni ed ubicazione, alle indicazioni di progetto.

ART. VIII.11: POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI

Il fondo dello scavo e, in generale, il terreno sul quale la tubazione è destinata a poggiare deve essere di una consistenza tale da escludere cedimenti differenziali da punto a punto: inoltre occorre premurarsi da eventuali smottamenti o slittamenti mediante opportune opere di sostegno e di ancoraggio se si ha motivo di ritenere che l'acqua di falda eventualmente presente nello scavo possa determinare un'instabilità del terreno di posa e dei manufatti in muratura, occorre consolidare il terreno circostante con opere di drenaggio che agiscano sotto il livello dello scavo, in modo da evitare, in definitiva, che l'acqua di falda possa provocare spostamenti del materiale di riinterro che circonda il tubo. Sul fondo dello scavo livellato e liberato da ciottoli, pietrame e da eventuali materiali che impediscano il perfetto livellamento, si sovrappone il letto di posa, costituito da materiali incoerenti, quali sabbia o terra vagliata che formi un piano uniformemente distribuito su cui va appoggiato. Il tubo verrà poi rinfiancato per almeno 20 cm. Per lato, fino al piano diametrale, quindi verrà ricoperto con lo stesso materiale incoerente per uno spessore non inferiore a 15 cm. Misurato sulla generatrice superiore. Per quanto riguarda il rinfianco in considerazione della sua importante funzione, di reazione, alle sollecitazioni verticali e di ripartizione dei carichi attorno al tubo, è necessario scegliere con la massima cura il materiale incoerente da impiegare, evitando quindi terre difficilmente costipabili (morbide, argillose ecc.) ed effettuare il riempimento con azione uniforme e concorde i due lati del tubo. Ultima questa operazione si effettua il riempimento con materiale che risulta dallo scavo, spurgato del pietrame grossolano superiore a 100 mm., per strati successivi. Nel corso della posa in opera si raccomanda di chiudere con tamponi di legno o con qualunque altro mezzo idoneo i tronchi di tubazione già posati e che dovessero rimanere per qualunque tempo aperti e non sorvegliati, onde impedirne l'intasamento. _Nell'esecuzione delle giunzioni è necessario pulire accuratamente le due parti da unire, assicurandosi che siano integre.

Si procede poi ad inserire nell'apposita sede la giunzione elastometrica di tenuta e a lubrificare l'interno di quest'ultima e la parte smussata con acqua saponata; infine si infila il tubo nel bicchiere con lenta azione di leva, evitando di danneggiare l'imbocco.

ART. VIII.12: SOTTOFONDI

I sottofondi dovranno essere eseguiti solo dopo che il terreno su cui saranno posati sia sufficientemente costipato ed accuratamente spianato. I sottofondi potranno, a giudizio della Direzione dei lavori, essere eseguiti con misto di ghiaia e sabbia proveniente da greto di torrente, o con materiale arido proveniente dagli scavi accuratamente depurato di materie terrose ed argillose, o con pietrame proveniente da cave di prestito, ritenuto idoneo dalla Direzione dei lavori.

Lo strato di sottofondo, di spessore uniforme non inferiore a cm. 20, dovrà essere assestato mediante cilindratura da eseguirsi procedendo dai fianchi e verso il centro. A lavoro finito la superficie dovrà risultare parallela a quella prevista per il piano viabile.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. VIII.13: MURATURE DI PIETrame E MALTA

La muratura in pietrame con malta dovrà essere eseguita con pietrame squadrato e spianato delle dimensioni indicate dalla Direzione dei lavori, disponendo nel piede del muro e negli angoli quelli più grossi e regolari.

Le pietre, prima del collocamento in opera, dovranno essere ripulite e, ove occorra, a giudizio della Direzione dei lavori, lavate. Nella costruzione la muratura deve essere eseguita a corsi piani estesi a tutto lo spessore del muro, fissando le pietre col martello, rinzeppandole con scaglie e malta, fino a che ogni pietra resti avvolta dalla malta e non rimanga alcun vano o interstizio, la malta dei giunti tra le varie pietre dovrà essere tenuta arretrata rispetto al filo esterno della muratura di circa 10/15 cm. e scagliati in modo che le facciate risultino con lavorazione tipo "a secco".

Per la formazione delle facce della muratura dovranno essere impiegate pietre con facce esterne piene e regolari, disponendole di punta per il miglior collegamento con la pietra interna del muro.

I muri si eleveranno a strati orizzontali, disponendo le pietre in modo da evitare la corrispondenza delle connessioni verticali con la parte interna del muro.

Nella costruzione della muratura si dovrà prevedere la formazione di feritoie per lo smaltimento delle acque provenienti da tergo della muratura stessa; esse potranno essere eseguite mediante cunicolo, passante l'intero spessore del muro, ricavato tra le pietre o mediante la posa di tubo di cemento del diametro di cm. 10 anch'esso attraversante tutto lo spessore del muro. A tergo della muratura dovrà essere posto in opera, tra la faccia interna del muro ed il terreno, un drenaggio, dello spessore minimo di cm. 30 costituito da pietrame sciolto e tondeggiante. L'onere per la formazione dei barbacani e del drenaggio di cui sopra, dello scavo per il drenaggio e così pure la fornitura dei materiali, sono compresi nel prezzo unitario della muratura. In caso di presenza d'acqua i drenaggi dovranno essere eseguiti secondo le dimensioni e le modalità che verranno indicate dalla Direzione dei lavori; in tal caso essi verranno pagati con i rispettivi prezzi di elenco previa detrazione dello spessore minimo indicato.

Riguardo al magistero ed alla lavorazione della faccia vista in generale, ferme restando le prescrizioni suindicate, viene stabilito che ove l'Amministrazione non abbia provveduto direttamente prima della gara d'appalto, l'Appaltatore è obbligato a preparare, a proprie cure e spese, i campioni delle diverse lavorazioni per sottoporli all'approvazione del Direttore dei lavori, al quale spetta giudicare se esse corrispondono alle prescrizioni del presente articolo: Senza tale approvazione l'appaltatore non può dar mano all'esecuzione dei paramenti delle murature di pietrame.

ART. VIII.14: LAVORI IN LEGNAME

Tutti i legnami da impiegare in opere stabili dovranno essere lavorati con la massima cura e precisione in conformità alle prescrizioni date dalla Direzione dei Lavori (Decreto Ministeriale 30 ottobre 1912 e norme U.N.I. vigenti).

Tutte le giunzioni dei legnami dovranno avere la forma e le dimensioni prescritte ed essere nette e precise in modo da poter ottenere un esatto combaciamento dei pezzi che devono essere uniti.

Non sarà tollerato alcun taglio falso, né zeppe o cunei, né qualsiasi altro mezzo di guarnitura o ripieno.

La Direzione dei Lavori potrà disporre che nelle facce di giunzione vengano interposte delle lamine di piombo o di zinco, od anche cartone incatramato.

Le diverse parti componenti un'opera di legname dovranno essere fra loro collegate solidamente in tutti i punti di contatto mediante caviglie, chiodi, squadre, staffe di ferro, fasciature di reggia od altro in conformità alle prescrizioni che verranno date dalla Direzione dei Lavori.

Non si dovranno impiegare chiodi per il collegamento dei legnami senza apparecchiare prima il conveniente foro col succhiello.

I legnami, prima della loro posizione in opera e prima dell'esecuzione, se ordinata, della spalmatura di catrame o della coloritura, si dovranno congiungere in prova nei cantieri per essere esaminati ed accettati provvisoriamente dalla direzione.

Il dimensionamento ed il collaudo di strutture in legno (es. ponti, capriate ecc.) saranno a carico dell'impresa appaltatrice.

ART. VIII.15: OPERE IN C.A. ED IN C.A.P.

Nella esecuzione delle opere in cemento armato l'Impresa dovrà strettamente attenersi a tutte le norme vigenti per l'accettazione dei leganti idraulici e per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato (R.D. 16-11-1939 n. 2229, leggi 25-05-1965 e 05-11-1971 n. 1086, D.M. 03-06-1968 e 30-05-1974).

Nella formazione dei conglomerati di cemento l'Impresa dovrà avere la massima cura affinché i componenti riescano intimamente mescolati, bene incorporati e distribuiti nella massa.

Costruito, ove occorra, il cassero per il getto, si effettuerà il versamento del calcestruzzo che dovrà essere battuto fortemente, a strati di piccola altezza, finché l'acqua affiori in superficie. Quando sia necessario i conglomerati dovranno essere vibrati con mezzi idonei.

Le pareti dei casseri di contenimento del conglomerato possono essere tolte solo quando il conglomerato stesso abbia raggiunto un grado sufficiente di maturazione da garantire che la solidità dell'opera non abbia, per tale operazione, a soffrirne neanche minimamente.

Qualunque sia l'importanza delle opere da eseguire in cemento armato spetta sempre all'Appaltatore la completa ed unica responsabilità della loro regolare ed esatta esecuzione in conformità del progetto appaltato e dei tipi esecutivi che gli saranno consegnati dalla Direzione dei lavori in corso d'appalto, prima dell'inizio della costruzione. L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere alla rielaborazione dei calcoli e deve rilasciare apposita dichiarazione di aver provveduto al suddetto compito, riconoscendo il progetto eseguibile ed assumendo la intera ed incondizionata responsabilità. Ogni onere di carattere amministrativo e tecnico previsto dalla legge 05-11-1971 n. 1086 e dal D.M. 30-05-1975 è ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

ART. VIII.16: DEMOLIZIONI

Le demolizioni dovranno essere eseguite con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti ai lavori; l'Appaltatore determinerà, a suo esclusivo giudizio, la tecnica più opportuna, i mezzi d'opera, l'impiego del personale e la successione dei lavori; pertanto l'Appaltatore esonera nel modo più ampio da ogni responsabilità civile e penale, conseguente e dipendente dalla esecuzione dei lavori di demolizione, disfacimento o rimozione, sia l'Appaltante che i propri organi di direzione, assistenza e sorveglianza.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

La zona interessata dai lavori dovrà essere delimitata con particolare cura, sia per quanto riguarda il pubblico transito che per quello degli addetti ai lavori.

Nelle demolizioni l'Appaltatore dovrà procedere in modo da non deteriorare i materiali che possono ancora, a giudizio della Direzione dei lavori, impiegarsi utilmente, sotto pena di rivalsa di danni verso l'Amministrazione appaltante.

L'Appaltatore dovrà, a sua cura e spese, provvedere sia alla cernita ed accatastamento dei materiali reimpiegabili, sia al trasporto a rifiuto dei materiali non utilizzabili.

ART. VIII.17: COSTRUZIONE CUNETTE IN GETTO DI CALCESTRUZZO

Le cunette in getto di calcestruzzo saranno costruite nei punti e nei tratti indicati dalla Direzione dei Lavori e poggiati su sottofondo in selciato di pietrame.

Nel collocare in opera l'impasto saranno usate tutte quelle avvertenze suggerite dall'arte a seconda dei casi, affinché non avvenga la separazione della malta dal ghiaietto, che dovrà restare sempre uniformemente distribuito nella malta.

Le cunette saranno praticabili ed avranno la sagoma triangolare eseguita secondo le disposizioni impartite all'uopo dalla Direzione dei Lavori. Saranno in getto di calcestruzzo cementizio (tipo R 425) con la dosatura di kg. 300 di agglomerato sui normali volumi di sabbia o ghiaia.

La larghezza utile sarà di mt. 0.50 con uno spessore medio del getto di cm. 0.15.

Le parti in vista saranno opportunamente lisciate a cazzuola con finitura a fresco; si avrà cura di lasciare i necessari giunti di dilatazione ogni 6 mt. circa.

Sotto il getto di calcestruzzo delle cunette dovrà essere previamente eseguito un sottofondo in selciato di pietrame, dello spessore medio di cm. 0.15.

Le cunette costruite contro il muro saranno sostituite dal semplice scivolo in calcestruzzo appoggiato contro il muro; per quelle costruite contro la scarpata in terra, e dove la Direzione dei Lavori lo ritenga necessario, sarà eseguita, in aggiunta, una cordonata in calcestruzzo di altezza cm. 35, per uno spessore di cm. 15.

Nei relativi prezzi di capitolato sono compresi tutti gli oneri per i lavori sopra indicati, come pure quello per l'armatura del getto e per il disarmo.

ART. VIII.18: MASSICCIATA DI PIETRISCO

Le massicciate saranno eseguite con pietrisco avente dimensioni appropriate al tipo di carreggiata da formare e stabilite dalla Direzione dei lavori.

Il pietrisco sarà ottenuto dalla spezzettatura di rocce o ciottoli e dovrà essere scevro di sabbia, terra o altra materia eterogenea. La Direzione dei lavori si riserva la facoltà di fare allontanare dalla sede stradale, a cura e spese dell'Impresa, in materiale di qualità scadente; altrettanto dicasi nel caso che il detto materiale non fosse messo in opera con le cautele e le modalità che saranno prescritte dalla Direzione dei lavori.

Tutti i materiali da impiegare per la formazione della massicciata stradale dovranno soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei pietrischetti, dei pietrischi, della graniglia, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali" emanate dal CNR.

ART. VIII.19: CILINDRATURA DELLE MASSICCIATE

La cilindratura delle massicciate dovrà, di regola, essere eseguita con rullo compressore del peso non inferiore a 14 tonnellate. Il lavoro di compressione dovrà essere iniziato dai margini della strada e gradatamente proseguito verso la zona centrale. Il rullo dovrà essere condotto in modo che nel cilindrare una nuova zona passi sopra una striscia di almeno 20 cm. della zona precedentemente cilindrata e che nel cilindrare la prima zona marginale venga a comprimere anche una zona di banchina di almeno 20 cm. di larghezza.

Le cilindrature vengono distinte, a seconda delle modalità di esecuzione, in tre categorie:

- 1)- di tipo chiuso;
- 2)- di tipo parzialmente aperto;
- 3)- di tipo completamente aperto.

A seconda dell'uso cui deve servire la massicciata a lavoro di cilindratura ultimato, e dei trattamenti o rivestimenti coi quali è previsto che debba essere protetta. In particolare la cilindratura del tipo chiuso si impiega per la massicciata da proteggere con rivestimenti o pavimentazioni per le quali non è necessaria una preliminare bitumatura in superficie per favorire l'aderenza; quella del tipo parzialmente aperto è da eseguire per le massicciate sulle quali prima del successivo rivestimento è previsto un trattamento in semipenetrazione; quella, infine, di tipo completamente aperto viene impiegata unicamente per le massicciate da trattare a completa penetrazione.

Le modalità di esecuzione di ogni singolo tipo di cilindratura verranno stabiliti in sede esecutiva dalla Direzione dei lavori.

Le massicciate da eseguire e conservare a macadam ordinario, su strade di limitata importanza, potranno, previa autorizzazione della Direzione dei lavori, essere compresse con mezzo meccanico (pala od escavatore) demandando all'azione del carreggio il successivo eventuale completamento della compressione della massicciata.

ART. VIII.20: PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATI BITUMINOSI – GENERALITA'

Le pavimentazioni in conglomerato bituminoso sono quelle eseguite con miscele aggregate bitume preparate a caldo in apposito impianto di miscelazione e quindi stese mediante apposite macchine e costipate fino a formare uno o più strati ben livellati e costipati. Il tipo prescritto per i lavori di cui al presente appalto è quello di tipo semiaperto.

ART. VIII.21: CONGLOMERATI SEMIAPERTI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

I conglomerati semiaperti comprendono miscele bituminose formate con aggregato grosso, sabbia e bitume con o senza additivo: Per essi si usano materiali di caratteristiche non inferiori a quelle stabilite del CNR per la 4° categoria, anche provenienti da frantumazione di ciottoli o ghiaie.

Per lo strato di conglomerato di collegamento e per risagomature con spessori maggiori ai 35 mm. sono adoperati i tipi, con o senza additivi, aventi le granulometrie seguenti.

1)- Aggregato grosso: passante al crivello 30 e trattenuto al setaccio 20 mm. (% in peso 30-40); passante al crivello 20 e trattenuto al setaccio 10 mm. (% in peso 30-35);

2)- Aggregato fine: sabbia senza particolari granulometrie (% in peso 4,5-5).

Per lo strato di usura (tappeto) di spessore maggiore ai 20 mm. si farà ricorso alla sottocitata granulometria.

1)- Aggregato grosso: passante al crivello 15 e rimanente sul setaccio 10 mm. (% in peso 20-30), passante al crivello 10 e rimanente sul setaccio 2 mm. (% in peso 20-40);

2)- Aggregato fine: sabbia senza particolare granulometria (% in peso 15-25);

3)- Additivo (% in peso 3), bitume (% in peso 5,6-6).

Per lo strato di base (tappetone) di spessore non inferiore a 40 mm. per manti di usura da impiegarsi in strade a traffico limitato, verrà adottata la seguente granulometria.

1)- Aggregato grosso: passante al crivello 20 e trattenuto al setaccio 10 mm. (% in peso 50-70), passante al crivello 10 e trattenuto al setaccio 2 mm. (% in peso 15-30).

2)- Aggregato fine: sabbia senza particolari granulometrie (% in peso 10-20);

3)- Additivo (% in peso 3), bitume (% in peso 5,6-6).

Per tutti i predetti conglomerati le pezzature effettive degli aggregati, entro i limiti sopra indicati, verranno stabilite di volta in volta dalla Direzione dei lavori in relazione alle necessità.

Per detti conglomerati semiaperti si useranno bitumi di penetrazione compresi fra 80 e 200 a seconda dello spessore del manto, ricorrendo alle maggiori penetrazioni fra gli spessori minori.

Si potranno anche usare bitumi liquidi del tipo BL 150/300 e 350/700; il tipo sarà indicato dalla Direzione dei lavori. In questo caso si dovrà introdurre nella miscela almeno il 4% in peso di additivo.

ART. VIII.22: TEMPERATURA DELLA SUPERFICIE DA PAVIMENTARE

Le operazioni di mescolamento e posa in opera di impasti bituminosi a caldo dovranno essere eseguite soltanto quando vi siano adatte condizioni atmosferiche. La temperatura della superficie su cui si dispone l'impasto a caldo non deve essere inferiore a 10° C.; quando la temperatura della superficie su cui si deve posare il materiale è inferiore a 10° C. si potrà stendere la miscela bituminosa solo con il permesso del Direttore dei lavori, purché la conseguenza di tutti i carichi avvenga ininterrottamente su autocarri coperti e coibentati in modo da consentire l'immediata stesa e costipamento.

ART. VIII.23: PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DA PAVIMENTARE

Prima di iniziare le operazioni vere e proprie di pavimentazione ci si deve accertare che la zona da pavimentare sia ben delineata, con le pendenze esatte e la superficie asciutta e perfettamente messa a punto.

In caso contrario il piano di fondazione dovrà essere preventivamente regolarizzato a superficie uniforme provvedendo a seconda delle occorrenze:

1)- al riempimento di eventuali buche ed alla eliminazione di eventuali sporgenze;

2)- alla scarificazione fino alla profondità necessaria in modo da non danneggiare la stabilità degli strati inferiori;

3)- al reimpiego dei materiali ricuperabili con aggiunta, se necessario, di materiali nuovi;

4)- al rullaggio dopo annaffiamento come in uso per l'ordinaria ripresa del macadam.

Ad avvenuta regolarizzazione del piano di fondazione, su procederà all'accurata pulizia di detto piano a mezzo di spazzole, soffiatori e, se necessario, mediante lavaggio in modo da asportare tutte le parti polverose superficiali.

Successivamente, qualora la Direzione dei lavori lo ritenga opportuno, si provvederà alla impregnazione bituminosa del piano di fondazione mediante l'applicazione di una mano di bitume liquido a viscosità S.T.V. a 25° C. inferiore a uno, corrispondenti al tipo BL 0+1 delle norme CNR

Tale applicazione bituminosa verrà eseguita mediante uniforme spandimento di bitume in ragione di 2 kg/mq di superficie trattata, saturato con pietrischetto in ragione di 1 cm/mq, ossia 1.10 mc..

La superficie da impregnare dovrà essere preventivamente umidificata in modo da facilitare la penetrazione del legante bituminoso.

Sul piano di fondazione predisposto e sistemato come sopra descritto, verrà applicato il conglomerato previsto in progetto.

ART. VIII.24: OPERAZIONI DI STESA E FINITURA DEI CONGLOMERATI

I conglomerati bituminosi dovranno essere portati nel cantiere di stesa a temperatura non inferiore a 110-120° C. se eseguiti con bitumi solidi, mentre i conglomerati formati con bitumi liquidi potranno essere posti in opera anche a temperatura ambiente.

I veicoli di trasporto dovranno essere stagni e privi di impurità che possano alterare le caratteristiche del conglomerato; se necessario si dovranno coprire con coperte o altri mezzi di protezione. Il materiale portato in cantiere dovrà essere steso e rullato nello stesso giorno.

La stesa in opera del conglomerato sarà eseguita mediante finitrici meccaniche di tipo idoneo e, in casi particolari a mano, secondo le modalità che più di sotto saranno specificate.

Le finitrici dovranno essere semoventi, munite di sistema di distribuzione in senso longitudinale e trasversale capace di assicurare il mantenimento della uniformità degli impasti ed un grado uniforme di assestamento in ogni punto dello strato disposto.

Dovranno consentire la stesa di strati dello spessore di volta in volta stabiliti, di livellette e profili perfettamente regolari, compensando eventualmente piccole irregolarità della fondazione.

Per la cilindatura del conglomerato dovranno usarsi rulli a rapida inversione di marcia del peso di almeno 6-9 tonnellate, e procedenti a velocità lenta ma uniforme, non superiore a 3,5 km/ora; per evitare l'adesione del materiale alle ruote del rullo si provvederà a spruzzare queste ultime con acqua.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

La cilindratura dovrà essere iniziata dai bordi della strada e si procederà poi di mano in mano verso la mezzzeria; ogni passata del rullo dovrà sovrapporsi alla precedente di circa della metà della larghezza della ruota posteriore; i primi passaggi dovranno essere particolarmente curati per evitare il pericolo di ondulazioni o fessurazioni del manto.

La cilindratura dopo il primo consolidamento del manto dovrà essere condotta anche in senso obliquo dell'asse della strada e, se possibile, anche in senso trasversale, continuata sino ad ottenere un sicuro costipamento.

Tutti gli orli ed i margini comunque limitanti la pavimentazione ed i suoi singoli tratti (come i giunti in corrispondenza delle riprese di lavoro, ai cordoni laterali, alle bocchette di servizio sotterranee, ecc.) dovranno essere spalmate con uno strato di bitume, prima di addossarvi il manto, allo scopo di assicurare la perfetta impermeabilità ed adesione delle parti.

Inoltre tutte le giunzioni ed i margini dovranno essere battuti e finiti a mano con gli appositi pestelli da giunta, a base rettangolare opportunamente scaldati, o freddi nel caso di conglomerati preparati con bitumi liquidi.

A lavoro finito i manti dovranno presentare una superficie in ogni punto regolarissima e perfettamente rispondente alle livellette e sagome prescritte dalla Direzione dei lavori.

A lavoro finito non vi dovranno essere in alcun punto ondulazioni od irregolarità superiori ai mm. 5 misurati utilizzando regoli rettilinei della lunghezza di 5-3- MT, utilizzando i più corti per superfici curve.

I regoli vengono disposti in posizioni successive, sempre parallelamente all'asse stradale, a contatto della superficie.

Durante l'avanzamento lungo la pavimentazione ci si ferma successivamente a distanza non superiore a metà lunghezza del regolo e si fanno correggere le irregolarità che superano i 5 mm sul regolo da 3 MT o i 6,5 mm sul regolo da 5 MT.

Le correzioni vanno fatte demolendo il tratto superficiale irregolare e stendendo del nuovo materiale in modo da ottenere una superficie regolarmente eseguita.

Per applicazioni particolari, come il raccordo fra manto e muri di sostegno, profilatura di cunette, ecc., oppure nel caso di piccole superfici, quando l'impiego della finitrice non è pratico od addirittura impossibile, la stesa del conglomerato verrà fatta a mano, sempre però previo ordine di servizio del Direttore dei lavori.

La posa in opera del materiale a mano deve essere effettuata con cura, il materiale deve essere distribuito uniformemente, evitando la separazione dell'aggregato grosso dal fine.

Durante le operazioni di stendimento, tutto il materiale deve essere perfettamente sciolto e distribuito uniformemente con scapole o rastrelli adatti.

I rastrelli dovranno avere denti distanziati l'uno dall'altro di un intervallo pari ad almeno due volte la dimensione massima dell'aggregato impiegato e di lunghezza pari ad almeno 1,5 volte lo spessore dello strato di conglomerato.

Il materiale che si è aggregato e non si disgrega facilmente deve essere scartato.

Si deve disporre di mezzi di riscaldamento per mantenere gli attrezzi puliti dal bitume senza raggiungere temperature troppo elevate; la temperatura degli attrezzi, all'atto del loro uso, non deve superare quella dell'impasto che si pone in opera. Per pulire gli attrezzi ci si dovrà servire soltanto del calore, non è consentito servirsi del gasolio, né di altri solventi più leggeri.

Ad assestamento ultimato i conglomerati dovranno avere una percentuale di vuoti non superiore al 5% e 8% rispettivamente per lo strato superficiale e lo strato di collegamento, sufficienti ad assicurare una buona impermeabilità ed a garantire da instabilità o trasudamenti che potrebbero aversi in un conglomerato totalmente chiuso.

ART. VIII.25: NORME PER LA MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI DI RISAGOMATURA

Materiale anidro.

Le forniture del materiale anidro da effettuarsi a mezzo di autocarro, saranno misurate operando sul numero e sul volume del mezzo di trasporto.

Conglomerati bituminosi.

Le forniture dei conglomerati bituminosi, da effettuarsi a mezzo di autocarro e da impiegarsi per lavori in economia, saranno accompagnate da bolletta di consegna, in duplice copia, di diverso colore. La bolletta dovrà contenere la data, il numero di targa del mezzo di trasporto, la qualità del materiale trasportato espressa mediante il peso lordo, tara e netto del carico e l'ora di consegna.

Le operazioni di pesatura verranno effettuate esclusivamente al peso pubblico indicato dalla Direzione dei lavori alla presenza dell'agente comunale che riporterà sulla bolletta, da restituire all'Impresa, a pesatura e consegna avvenuta, il peso lordo, tara e netto del materiale riscontrato per ogni carico. La seconda copia, allegata alla bolla rilasciata dal peso pubblico, verrà trattenuta per essere riportata nello stato finale di misurazione del materiale.

Il materiale verrà compensato esclusivamente in base al peso effettivo determinato con le norme sopra descritte.

La superficie della pavimentazione stradale, trattata secondo le norme e le modalità specificate nel Capitolato e nel Elenco Prezzi, verrà accertata con misure geometriche nella effettiva lunghezza, prescritta dalla Direzione dei lavori, che effettuerà, in sede di collaudo provvisori, tutti gli assaggi ritenuti necessari per accertare l'effettivo spessore medio della pavimentazione.

La larghezza da assegnare alla pavimentazione, salvo ordine specifico contrario, si intenderà sempre la larghezza visibile assegnata alla strada.

Qualora la strada subisca dei restringimenti, l'Impresa non dovrà estendere la pavimentazione sopra le banchine le quali dovranno sempre conservare una larghezza minima di cm. 50 e neppure sopra la sommità dei muri di sostegno, qualora gli stessi non siano stati costruiti con la previsione di sopportare il carico risultante dal traffico.

Lo spessore medio degli strati bituminosi sarà determinato con la media aritmetica degli spessori rilevati in diverse sezioni della pavimentazione.

Il rilevamento degli spessori sarà effettuata non prima di 60 giorni dall'apertura del transito, in contraddittorio fra la Direzione dei lavori e l'Impresa, e sarà oggetto di apposito verbale in cui dovranno risultare le altezze degli assaggi da prelevarsi a scelta della Direzione dei lavori in numero di almeno 2 cinque sezioni trasversali per ogni chilometro, con un totale di 10 per chilometro.

Mediante apposito calibro di profondità verranno misurate le differenze di quota fra il piano di calpestio e la parte superiore della pavimentazione preesistente.

Allo scopo di rendere operante la norma secondo la quale lo spessore dei tappeti e strati di bynder debba essere quanto più possibile costante in relazione anche alla sottostante pavimentazione, si fissano le seguenti disposizioni.

- 1)- gli assaggi aventi altezza minore ai 2/3 della prescritta entreranno nella media due volte;
- 2)- gli assaggi aventi altezza di 1/4 oltre quella prefissata entreranno nella media con l'altezza prescritta maggiorata di 1/4;
- 3)- riscontrando uno spessore medio inferiore al prescritto sarà applicato su prezzo del tappeto o dello strato di base una deduzione proporzionale alla differenza;
- 4)- il prelevamento del campione degli impasti bituminosi da assoggettare alle varie analisi avverrà in sede di determinazione dello spessore, mescolando opportunamente il materiale derivante dai tasselli o dagli assaggi; in tal caso è tollerato un calo del 10% di legante rispetto al quantitativo previsto al momento della stesa.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. VIII.26: PRESCRIZIONI VARIE PER LE PAVIMENTAZIONI

Qualora nel campione degli impasti bituminosi si accerti una deficienza del quantitativo di bitume nei confronti delle percentuali prescritte nel presente Capitolato, tenuto conto della deficienza stessa, la Direzione dei lavori avrà piena facoltà di non contabilizzare il materiale fornito nel periodo per il quale è da ritenersi valido il campione.

Qualora la Direzione dei lavori ritenga che la deficienza della percentuale di bitume non pregiudichi la buona riuscita del lavoro, verrà applicata una deduzione proporzionale al doppio di tutto il quantitativo mancante qualora la deficienza di bitume non sia superiore al 10%.

Il coefficiente di assestamento sul soffice dei materiali anidri ed impasti bituminosi viene considerato mediamente pari al 0,7%.

Non verranno contabilizzati i maggiori quantitativi di materiale impiegati oltre le prescrizioni, la maggior altezza media dei tappeti e bynder; non sono ammessi conguagli di alcuna specie o titolo.

Le spese per la pesatura dei materiali, analisi varie, ecc. saranno a carico dell'Impresa.

ART. VIII.27: STESA DEL SOLO TAPPETO D'USURA

Qualora venga provveduto alla stesa solamente del tappeto d'usura, la Ditta dovrà procedere preventivamente al livellamento della pavimentazione bituminosa esistente come segue:

- 1)- pulizia completa del piano viabile per tutta la larghezza della pavimentazione bituminosa con trasporto a rifiuto del materiale di risulta;
- 2)- stesa del conglomerato bituminoso nel tipo stabilito dalla Direzione dei lavori, per la colmata perfetta di tutte le buche, gli avvallamenti e le depressioni esistenti sulla pavimentazione stradale al fine di consentire la stesa di uno spessore uniforme del tappeto d'usura;
- 3)- la stesa del materiale suddetto dovrà avvenire prevalentemente con macchina finitrice o in casi particolari a mano, comunque secondo le disposizioni che verranno impartite all'atto pratico dalla Direzione dei lavori e secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato;
- 4)- la misurazione del conglomerato bituminoso necessario alle operazioni di cui al comma 2, verrà eseguita in base al peso del materiale steso e secondo le prescrizioni di cui all'articolo 9 del presente Capitolato, gli oneri prescritti per i lavori previsti al comma 1 sono compresi nel prezzo di fornitura e stesa del conglomerato.;
- 5)- l'altezza del tappeto d'usura verrà stabilita di volta in volta dalla Direzione dei lavori con apposito ordine di servizio. Le misurazioni del tappeto stesso verrà effettuata secondo le prescrizioni del presente Capitolato;
- 6)- l'Impresa dovrà provvedere inoltre, dopo la stesa del tappeto d'usura, a rialzare a livello stradale i chiusini, le griglie od altre opere esistenti sulla strada, nonché alla sistemazione delle banchine, ecc. Questi lavori verranno compensati con apposito articolo di Elenco Prezzi;
- 7)- la Ditta dovrà provvedere anche alla regolarizzazione delle cunette stradali ove occorra, mediante il riempimento da effettuarsi a mano con conglomerato bituminoso e secondo la pendenza normale della cunetta al fine di evitare possibili pericoli al transito.

ART. VIII.28: CONSEGNA DEI LAVORI DI BITUMATURA

I lavori dovranno avere inizio entro 10 giorni dalla data del verbale di consegna, il quale verrà redatto in sede convocazione sul luogo dei lavori, alla data stabilita dalle parti interessate su richiesta della Direzione dei lavori.

ART. VIII.29 PAVIMENTAZIONI CON AUTOBLOCCANTI IN CLS

La posa in opera dei pavimenti dovrà essere perfetta in modo da ottenere piani esatti che consentano il deflusso delle acque meteoriche nelle apposite caditoie o verso gli spazi liberi.

Saranno cioè rispettate le pendenze longitudinali e trasversali, ove occorra, per un minimo dell'1,5%. Per ogni tipo di pavimentazione sarà indispensabile un buon sottofondo, determinante per la resistenza e durata della stessa. Anche per gli autobloccanti in cls il miglior sottofondo sarà sempre considerato quello di calcestruzzo che, anche se magro, ripartisce i carichi di sollecitazione. Il sottofondo di macadam dovrà essere convenientemente rullato e a cilindratura chiusa. I pavimenti dovranno essere consegnati finiti a perfetta regola d'arte e secondo gli eventuali campioni sottoposti alla Direzione Lavori.

CRITERI DI IMPIEGO DELLE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI AUTOBLOCCANTI IN CLS

Nell'esecuzione della pavimentazione in cubetti autobloccanti in cls, l'Ente appaltante si riserverà la facoltà di impiegare uno dei quattro tipi di cubetti di normale produzione, descritti all'art. del presente capitolato speciale.

La scelta del tipo sarà effettuata considerando:

- a)-intensità e natura del traffico.
- b)-destinazione e collocazione ambientale
- c)-motivazioni architettoniche.

In linea generale le dimensioni dei cubetti da impiegare in un pavimento sono direttamente proporzionali all'intensità del traffico.

POSA IN OPERA DI CUBETTI AUTOBLOCCANTI IN CLS

La pavimentazione di cubetti autobloccanti in cls dovrà poggiare su un sottofondo predisposto alle giuste quote e con le necessarie pendenze per lo smaltimento delle acque meteoriche.

La quota del sottofondo rispetto alla pavimentazione finita dovrà essere sagomata uniformemente a :

- cm. 8/10 per il cubetto tipo 4/6
- cm. 11/13 per il cubetto tipo 6/8
- cm. 13/15 per il cubetto tipo 8/10
- cm. 15/17 per il cubetto tipo 10/12

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Dapprima si dovrà stendere sul preconstituito sottofondo uno strato di sabbia, o di sabbia premiscelata a secco con cemento (Kg. 10 circa per mq.). I cubetti autobloccanti in cls potranno essere posati secondo il disegno indicato dalla D.L..

I cubetti dovranno essere posti in opera perfettamente accostati gli uni agli altri in modo che i giunti risultino della larghezza massima di cm. 0,5. Verrà quindi disposto uno strato di sabbia sufficiente a colmare le fughe dopo di che si provvederà alla bagnatura ed alla contemporanea battitura con adeguato vibratore meccanico. Durante tale fase si procederà alla eventuale sostituzione di quei cubetti che si saranno rotti o deteriorati.

SIGILLATURA DELLE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI

Indispensabile completamento di una pavimentazione in cubetti autobloccanti in cls sarà la sigillatura dei giunti, che si potrà eseguire con semplice sabbia: allo scopo di colmare i vani rimasti in corrispondenza dei giunti, tutta la superficie verrà ricoperta da uno strato di sabbia vagliata, che si dovrà far scorrere e penetrare in tutte le fughe sino a completa chiusura.

POSA IN OPERA DI CORDONI E BINDERI

Dopo il tracciamento e la determinazione dei livelli si dovrà eseguire, ove necessario, lo scavo per la ricezione dei cordoni ed il versamento in esso di uno strato di calcestruzzo, dove verranno posati i cordoni in modo da risultare leggermente incastrati. In corrispondenza delle giunzioni si dovrà formare un ingrossamento del calcestruzzo in modo da rinforzare tale zona che presenterà la minor resistenza; si procederà quindi alla stuccatura e stilatura dei giunti con boiacca cementizia.

Art.VIII.30 COLLOCAMENTO IN OPERA DI APPARECCHIATURE O MANUFATTI

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisoria, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino).

L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato dalla direzione lavori, anche se forniti da altre ditte.

Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.

Art. VIII 31 LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEL CAPITOLATO SPECIALE

Per tutti gli altri lavori non specificati e descritti nel presente Capitolato Speciale e che si rendessero comunque necessari per risolvere aspetti di dettaglio, si seguiranno le norme dettate di volta in volta dalla Direzione dei Lavori.

Challand Saint Anselme, li 28 Gennaio 2013

Il progettista
(Pinet geom. Daniele)

.....